



**Tribunale di Taranto  
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. PETRANGELO MICHELE  
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA**

**Presidente  
Giudice a latere**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA**

**PAGINE VERBALE: n. 85**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 1/2016 - R.G.N.R. 938/2010**

**A CARICO DI: RIVANICOLA + 46**

**UDIENZA DEL 26/10/2016**

**Esito: Rinvio al 06/12/2016**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTIGIURIDICHE.....	3
SOSPENSIONE.....	79
ALLA RIPRESA.....	79
SOSPENSIONE.....	84
ALLA RIPRESA.....	84

**Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE**

**Procedimento penale n. R.G. 1/2016 - R.G.N.R. 938/2010 RIVA NICOLA + 46 Udienza del 26/10/2016**

DOTT. PETRANGELO MICHELE                      Presidente  
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA                      Giudice a latere

DOTT. ARGENTINO, DOTT. BUCCOLIERO, DOTT.SSA CANNARILE,  
DOTT. GRAZIANO Pubblico Ministero

DOTT.SSA PIRRONI ANNAPIA                      Cancelliere  
RANDAZZO MARIA Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -**

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

**COSTITUZIONE DELLE PARTIGIURIDICHE**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno. Cominciamo con l'elenco delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico (presente);
- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente per rinuncia, detenuto per questa causa, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia (assenete) e dall'Avvocato Perrone (presente), il secondo anche in sostistuzione del primo;
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia

- dall'Avvocato Vozza (presente);
- Imputato **Andelmi Marco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) e Avvocato Pasquale Lisco (presente), il secondo in sostituzione del primo per delega orale;
  - Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze (assente), sostituito dall'Avvocato Ludovica Beduschi;
  - Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze (assente) e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy (assente), come sopra;
  - Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti (assente) e Avvocato Leonardo Lanucara (presente), il primo sostituito dall'Avvocato Lorenzo Mariucci come da delega orale;
  - Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze (assente) e dall'Avvocato Baccaredda Boy (assente), come sopra;
  - Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza (presente);
  - Imputato **Perli Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall'Avvocato Raffaele Della Valle (assente), entrambi sostituiti dall'Avvocato Ottavio Martucci;
  - Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio (presente);
  - Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani (assente) e dall'Avvocato Carlo Sassi (assente) sostituito dall'Avvocato Beduschi;
  - Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza (assente);
  - Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese (assente);
  - Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, (presente) e dall'Avvocato

- Gaetano Melucci (presente);
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro (presente);
  - Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) sostituito con delega dall'Avvocato Pasquale Lisco per delega orale;
  - Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente), come sopra;
  - Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci (assente) e dall'Avvocato Luca Sirotti (assente), il primo anche in sostituzione del secondo;
  - Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Convertino (presente);
  - Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Melucci (presente) e dall'Avvocato Vincenzo Vozza (presente);
  - Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Carmine Urso (presente);
  - Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Vozza (presente);
  - Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno (assente) e dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente), il secondo anche in sostituzione del primo;
  - Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Vozza (presente);
  - Imputato **Florido Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Petrone (presente) e Avvocato Claudio Petrone (assente), il primo anche in

- sostituzione con delega orale del secondo;
- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti (presente) e dall'Avvocato Laura Palomba (presente);
  - Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati (assente), sostituito dall'Avvocato Stefano Maggio con delega orale;
  - Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) e dall'Avvocato Carlo Raffo (assente);
  - Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio (assente);
  - Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia (assente);
  - Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente), sostituito con delega dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
  - Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo (assente) e Avvocato Gianluca Mongelli (assente);
  - Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni (presente);
  - Imputato **Antoncelli Antonello**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Marzullo (assente), dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
  - Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli (assente) e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto (assente);
  - Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso (assente) sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
  - Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Laforgia (assente) sostituito dall'Avvocato Giovanni Orfino;

- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti (assente) sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia (assente) e dall'Avvocato Laforgia (assente), entrambi sostituiti dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana (assente) sostituito dall'Avvocato Mattesi con delega orale;
- Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente);
- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti (assente) e dall'Avvocato Maddalena Rada (assente) sostituiti entrambi dall'Avvocato Lorenzo Mariucci con delega orale;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano (assente) sostituito per delega orale dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **ILVA S.p.A.**, assente, difesi di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto (presente) e dal Professor Filippo Sgubbi (assente), sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto per delega orale;
- Imputato **Riva Fire S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono (presente);
- Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dal professor Carlenrico Paliero (assente) e dall'Avvocato Gianluca Pierotti (presente).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nominiamo per tutti gli imputati sprovvisti di difensore l'Avvocato Vozza, che è presente in Aula, col 97 IV comma C.P.P..

**Responsabili Civili:**

- **Regione Puglia**, difesa di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato (Assente), sostituito dall'Avvocato Santerpone

giusta delega già depositata;

- **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, con l'Avvocato Annicchiarico, il legale rappresentante assente, presente il Difensore;
- **Riva Fire S.p.A.** con l'Avvocato Annicchiarico, come sopra.

**Parti Civili:**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Riccardo Mele per Romandini. Non ci sono.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Alessandro Apolito.

AVV.SSA CAPPABIANCA - È assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cappabianca, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Arca Ionica con l'Avvocato Blonda. Non ci sono.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Silvestre Andrea.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - È assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, le parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cavalchini Raffaella.

AVV.SSA Anna MARIGGIÒ - Sostituita dall'Avvocato Anna Mariggìò con delega orale e tutte le parti assistite dall'Avvocato Cavalchini sono assenti, tranne il signor Pietro Mottolese, che è presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli per D'Alessandro Antonio. Assenti entrambi.

Avvocato Cosimo Manca, per Italia Nostra.

AVV.SSA Anna MARIGGIÒ - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Anna Mariggìò. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Dionigi Rusciano per Lippo Cosimo, entrambi assenti.

Avvocato Donato Salinari per Unione Provinciale Agricoltori di Taranto è presente.



Avvocato Eligio Curci per Lega Ambiente ONLUS.

AVV.SSA RACITI - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Raciti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Coda per Legambiente Puglia.

AVV.SSA RACITI - Come sopra, Avvocato Raciti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Ernesto Aprile per l'INAIL, assenti entrambi.

Avvocato Ezio Bonanni per l'associazione Contramianto e altri rischi Onlus.

AVVOCATO FORNARI - Presidente, in sostituzione dell'Avvocato Bonanni l'Avvocato Fornari con delega scritta. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fausto Soggia, è assente. Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, tutti assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarole. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Come sopra Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Filiberto Catapano Minotti.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Assente, sostituito dall'Avvocato Sergio Torsella per delega.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO D'ELIA - Avvocato Conte assente, sostituita dall'Avvocato D'Elia, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Di Lauro.

AVV.SSA Anna MARIGGIÒ - Sostituito dall'Avvocato Anna Mariggiò con delega orale. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Nevoli, Per

Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia,  
Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione  
Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base Lavoro  
Privato, Unione Sindacale di Base Lavoro privato, issimo  
è presente.

Avvocato Francesco Tanzi, per Giaciulli Enza, Mansueto Maria,  
Manigrasso Anna Maria, Maurella Giovanni, Pignatelli  
Anna, Viola Attilio, nessuno è presente.

Avvocato Pentassuglia per il Comune di Statte.

AVVOCATO Orazio CANTORE - Assente, sostituito giusta delega  
orale dall'Avvocato Orazio Cantore, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - avvocato Giuseppe Iaia per  
USI-CISL, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL  
Provinciale Taranto, tutti assenti.

Avvocato Lelio Palazzo.

AVVOCATO Lelio PALAZZO - Presente. Assente il legale  
rappresentante dell'ente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Leonardo La Porta.

AVV.SSA RACITI - Assente, sostituito per delega orale  
dall'Avvocato Raciti. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Leonardo Spampinato  
assente. Altamareo contro l'inquinamento, Carrisoglio  
Gianfranco, Centonze Fernando, Lo Barco Francesca,  
Montervino Ubaldo, Pignatelli Maria, Santoro Rosanrba,  
Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore,  
Illume Carmine, Intini Augusto, tutti assenti.

Comune di Taranto l'Avvocato Rosario Orlando.

AVV.SSA Eliana BALDO - Assente, sostituito per delega orale  
dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luca Tatullo per  
Andriani Anna in proprio, Andriani Anna che esercita la  
potestà genitoriale sul minore Di Giorgio Sara e per  
Vincenzo Di Giorgio, assenti.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

AVV.SSA D'ELIA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Letizia Mongello.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Con delega orale sostituita dall'Avvocato Del Vecchio. Parti assenti .

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto assente, per l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Assenti.

Avvocato Nicola Di Bello.

AVVOCATO DI BELLO - Presente Presidente, le parti sono tutte assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Del Vecchio.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Di Celmo.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello.

AVV.SSA RACITI - Assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Raciti. Le parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo, per Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna dell'89, Leggieri Anna del '58, Leggieri Davide, Leggieri Francesco dell'85, Leggieri Francesco del '29, Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta, tutti assenti.

Avvocato Patrizia Boccuni.

AVV.SSA SECONDO - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Rita Secondo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, presente. Parti assenti.

Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo e la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione per Pescatori Due Mari Cooperativa, assenti.

Avvocato Fabio Petruzzi per Nasole Andrea e Nasole Gianni, assenti.

Avvocato Paola De Filippo per Miccoli Anna, assenti.

Avvocato Patrizia Raciti.

AVVOCATO RACITI - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Patrizia Raciti per la Casa di Cura San Camillo il legale rappresentante è assente.

Avvocato Pierfrancesco Lupo assente, per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, tutti assenti.

Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO MORELLI - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Dalena.

AVVOCATO TORSELLA - Sostituito dall'Avvocato Sergio Torsella, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO PALASCIANO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Roberto Prete.

AVVOCATO PRETE - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore D'Aluiso?

AVVOCATO DE MARCA - Assente, sostituito per delega verbale dall'Avvocato Daniela De Marca. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore Maggio.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito sempre dall'Avvocato Marco Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Ottino.

AVVOCATO FUMAROLA - Come sopra Presidente, l'Avvocato Marco Fumarola con delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Torsella è presente.

Mi dice se c'è qualcuno presente?

AVVOCATO TORSELLA - Solo il signor Angelo Fornaro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Simone

Sabattini.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio,  
parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra  
per Cavallo Michele e Cavallo Vito, tutti assenti.

Avvocato Giovanni Paolo Allena per Cavallo Ida. Assenti.

Avvocato Valerio Sgarrino.

AVV.SSA DETTOLI - Sostituito giusta delega orale dall'Avvocato  
Vittoria Dettoli, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lanzalonga.

AVV.SSA RACITI - Assente, sostituito giusta delega orale  
dall'autovco Raciti, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Lecce con l'Avvocato?

AVVOCATO Salvatore COLANGELO - Salvatore Colangelo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Muto Fabrizio.

AVVOCATO PRETE - Sostituito con delega orale dall'Avvocato  
Roberto Prete, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO CANTORE - Assente, sostituito giusta delega orale  
dall'Avvocato Orazio Cantore. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Murianna.

AVV.SSA DETTOLI - Sostituita giusta delega orale dall'Avvocato  
Vittoria Dettoli. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora Avvocato Anna Murianna  
come sopra, perché sono due gruppi.

Avvocato Anna Mariggìò.

AVVOCATO MARIGGIÒ - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Basilio Puglia.

AVVOCATO BASILIO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Stefano Di Francesco  
assente, per la ASL Taranto.

Poi abbiamo l'Avvocato Orazio Cantore.

AVVOCATO CANTORE - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini.

AVVOCATO MINETOLA - Assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Adriano Minetola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Eliana Baldo.

AVV.SSA BALDO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cappabianca?

AVV.SSA CAPPABIANCA - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Lioi?

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Adriano Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Bottanico per Falco Pina, assenti.

Avvocato Rienzi.

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Adriano Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo un altro folto gruppo di Parti Civili costituite e sono assistite dall'Avvocato D'Elia.

AVV.SSA D'ELIA - Presente Avvocato D'Elia, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Luisa Montanaro.

AVV.SSA MONTANARO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lecce Giuseppe.

AVVOCATO LECCE - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Claudia Esposito per l'APIN Associazione Vittime dell'Amianto, assenti.

Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO ROSATO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Mancini.

Avvocato Valerio Silvetti.

AVVOCATO MINETOLA - Avvocato Adriano Minetola in sostituzione con delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rossi?

AVVOCATO MORELLI - sostituita dall'Avvocato Pierluigi Morelli.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso Avvocato Morelli è presente, parti assenti.

Avvocato Raffaele Pesce per Marsella Dario, assenti.

Avvocato Prete Roberto. Presente. Parti assenti.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO ROSATO - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo. Le parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'appello è terminato, diamo atto che l'Avvocato Annicchiarico ha depositato una integrazione alla memoria difensiva depositata alla scorsa udienza in relazione alla richiesta ex Articolo 11 del Codice di Procedura Penale. Quindi diamo atto di questa ulteriore produzione integrativa della memoria che aveva già depositato alla scorsa udienza.

AVVOCATO Giorgia DE TOMMASI - Presidente, chiedo scusa, in sostituzione dell'Avvocato Albanese per Giovinazzi Cosimo, l'Avvocato Giorgia De Tommasi con delega orale, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sono Avvocati che sono sopravvenuti nel corso della lettura delle parti?

AVVOCATO Cosimo ANTONICELLI - Avvocato Antonicelli, parte assente.

AVVOCATO Francesco NEVOLI - Presidente, è sopraggiunto l'Avvocato Nevoli le parti sono assenti.

AVV.SSA CODA - Presidente, è sopraggiunto l'Avvocato Coda, anche in sostituzione dell'Avvocato Curci, le parti sono assenti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto per le Parti Civili perché sono tantissime e non sono riuscito a depositare la copia per le Parti Civili, però volevo segnalare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La copia della memoria integrativa?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La copia della memoria integrativa, però l'ho depositata all'ufficio della Procura della Repubblica, quindi i Pubblici Ministeri sono stati messi a conoscenza della produzione. Soltanto

per le Parti Civili che eventualmente vorranno prenderne visione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be', possono prendere visione, è una memoria di una paginetta.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto, è brevissima e riguarda due provvedimenti. Questi due che ho depositato sono due provvedimenti, due precedenti di questo Tribunale in casi praticamente analoghi. Rispetto al procedimento noto dell'incendio di Fatamorgana, c'è stato il provvedimento del G.U.P. dottoressa Santella, che ha inviato gli atti a Potenza di quel processo e in quel caso specifico il Giudice non era né indicato come persona offesa, non si è costituito Parte Civile, non era danneggiato neanche.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Forse era stato fatto cenno di questa.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ne aveva fatto cenno l'Avvocato Petrone, io mi sono poi preoccupato di depositare il passaggio. In quel caso specifico.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un assist dell'Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi ha dato l'assist e l'ho colto. Dicevo Presidente che, praticamente, rispetto a quella situazione il Giudice è danneggiato dal reato e quindi c'è stato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questo è uno. L'altro provvedimento, ancora più significativo, è di questo Tribunale in relazione ad un Giudice di Pace che aveva smesso di essere Giudice di Pace nel 2008, c'è l'attestazione, poi viene arrestato nel 2010 e il provvedimento con cui si decide di andare a Potenza, quindi si fa il processo, si sta facendo normalmente il processo a Potenza, viene firmato addirittura dal Procuratore Capo Dottor Sebastio. Quindi la Procura della Repubblica, in relazione ad un caso identico al



nostro, in quella sede ha provveduto immediatamente, su istanza della Difesa, a trasmettere gli atti a Potenza e il processo si sta facendo regolarmente a Potenza. Questi sono i due casi che abbiamo depositato. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Allora, secondo il programma è la Procura che deve intervenire. Prego.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Buongiorno signor Presidente, signori Giudici a Latere e signori Giudici Popolari, replico io per alcune questioni proposte dalle Difese, proseguirà poi il dottor Argentino, così come concordato tra di noi. Debbo dire Presidente che ho ascoltato con attenzione e ho letto anche le memorie delle Difese in ordine a queste eccezioni proposte, da un lato mi sono rincuorato e dall'altro invece mi sono amareggiato. Perché? Mi sono rincuorato perché in realtà tutte quelle questioni che sono state proposte sono nella quasi totalità questioni proposte davanti al G.U.P. e giustamente dal G.U.P. rigettate con suo provvedimento ampiamente motivato, che noi ci riserviamo poi di produrre, ma forse non so se è già agli atti. Ovviamente la Corte di Assise può decidere in maniera diversa, come peraltro ha già fatto, ma mi sono rincuorato perché, effettivamente, si conferma ancora una volta quella che è l'inconsistenza di tutte quante le eccezioni proposte e mi sono amarreggiato perché quando si assiste un collegio di difesa che inizia a proporre decine e decine di questioni che hanno ad oggetto la sottoscrizione del verbale di campionamento, del verbale di accertamento tecnico, il timbro di deposito di un determinato provvedimento, come se non si potesse risalire alla data certa di quel provvedimento o del suo deposito, come se quel verbale non potesse essere ricondotto a nessuno e fosse un verbale fatto nottetempo dal Pubblico Ministero che va in giro a scambiare campioni di materiale poi analizzato. Si

buttano lì decine di eccezioni, perché allora? Ecco l'amarezza, ovviamente per cercare di creare di alzare una cortina fumogena davanti alla Corte di Assise, per creare confusione. Ne butto cento, ce ne sarà pure una che la Corte di Assise andrà ad accogliere. Che poi sono tutte Presidente o quasi tutte eccezioni che sollevano questioni della lesione dei diritti di Difesa.

Ma noi dimostreremo, signor Presidente Eccellentissimo, che qui, in questo processo si è andato oltre, si è garantito addirittura troppo i diritti della Difesa, altro che violazione dei diritti. E allora dobbiamo fare ordine in questo marasma di eccezioni sollevate. Iniziamo con alcune eccezioni proposte dalla Difesa di Riva Nicola. La Difesa di Riva Nicola ce ne propone una che attiene alla proroga delle indagini preliminari, concessa dal G.I.P., attenzione, nelle more dell'espletamento dell'incidente probatorio, che la definisce la Difesa quantomeno peculiare. Queste sono testuali parole della Difesa e dice la Difesa: "Attenzione, perché questa proroga sarebbe stata concessa dal Giudice delle indagini preliminari non su richiesta del Pubblico Ministero, ma su richiesta dei periti". Cioè, già a guardarla così.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiedo scusa, c'è una persona che ha avvertito un malore in aula.

Possiamo andare avanti. Scusi Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi dicevo, eccezione da parte della Difesa di Riva Nicola, la quale dice che la prima proroga data dal Giudice delle indagini preliminari è stata data su richiesta dei periti e no su richiesta del Pubblico Ministero. Voglio dire, già a guardarla così questa eccezione appare incredibile, perché francamente nella storia giudiziaria italiana forse non si è verificato mai un caso in cui un Giudice delle indagini preliminari concede una proroga

su richiesta di un perito o di un consulente tecnico. Una proroga su richiesta di proroga delle indagini preliminari fatta dal perito, attenzione, perché il perito chiede una proroga del termine per le operazioni peritali. No, qui si vuol far passare invece l'idea che il perito non ha chiesto la proroga del termine per le operazioni peritali, ma ha chiesto la proroga delle indagini preliminari. Ovviamente dimostreremo che non è così, Presidente. Infatti la prima richiesta di proroga delle indagini preliminari, fatta dal Pubblico Ministero, è contestuale alla richiesta di incidente probatorio. Cioè, nello stesso provvedimento in cui il Pubblico Ministero domanda l'incidente probatorio, viene richiesta la proroga delle indagini preliminari. Unico provvedimento. E siamo al 28 giugno 2010. Stesso discorso per l'altra richiesta di incidente probatorio dei due procedimenti poi riuniti, che è del 16 luglio 2010. In questa fase già Riva Nicola riveste il ruolo di indagato.

Questi due procedimenti, quindi queste due richieste di proroga all'interno della richiesta di incidente probatorio, vengono riuniti il 27 settembre del 2010, con provvedimento dell'allora Presidente dei G.I.P. Pio Guarna. Ovviamente questa richiesta di incidente probatorio, con richiesta di proroga delle indagini, viene notificata a quelli che all'epoca erano gli indagati, tra cui anche Riva Nicola. Il 27 ottobre 2010 il G.I.P. emette un'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio. L'8 novembre del 2010 si svolgeva l'udienza davanti al G.I.P. per la nomina dei periti che dovevano svolgere poi le attività richieste dalla Procura, dottor Sanna, Monguzzi, Santilli e Felici.

A tale udienza è presente il difensore di Riva Nicola, all'epoca Triano Raffaelli. All'esito di questa udienza

il G.I.P. emette il suo provvedimento, 8 novembre 2010, emette l'ordinanza di proroga del termine delle indagini preliminari ai sensi dell'Articolo 393 comma 4 del Codice di Procedura Penale, che forse nessuno ha letto, ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio e procede alla lettura dell'ordinanza di proroga in udienza, alla presenza delle parti. Se leggiamo l'ordinanza del G.I.P. Si dice: "Rilevato che con ordinanza, eccettera, eccetera venivano accolte le richieste di incidente probatorio, ordinanza ammissiva del 27 ottobre, avanzata dai Pubblici Ministeri, richieste intese anche ad ottenere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Visto l'Articolo 393 comma 4, dispone la proroga del termine delle indagini preliminari". L'abbiamo letto il 393 comma 4, Presidente? Io è da molto che non lo leggevo, sono andato a leggerlo, il quale articolo 393 comma 4 dice: "Il Pubblico Ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il Giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova, quando risulti che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente". E non poteva essere formulata anteriormente, perché l'incidente probatorio è stato chiesto perché abbiamo avuto dei consulenti della Procura, cui era stato affidato un incarico, che ci dicevano (ma su questo ritorneremo) che con la diossina ritrovata nelle carni degli animali l'Ilva non c'entrava niente. E quindi, giustamente, in quel momento il Pubblico Ministero, avendo dei dati poco chiari, formula la richiesta di incidente probatorio. Il G.I.P. che fa? Ammette

l'incidente probatorio e con decreto proroga le indagini fino a quando? Il 393 IV comma. Proroga le indagini fino all'espletamento dell'incidente probatorio. Se noi aggiungiamo a questo, che l'incidente probatorio è stato chiuso dal G.I.P. Nel marzo del 2012, 30 marzo 2012, tutte quelle questioni afferenti, che sono state proposte in udienza, la proroga delle indagini, sono completamente destituite di fondamento, perché dopo marzo del 2012 quello che si è fatto da parte della Procura è la richiesta di sequestro dell'impianto e le richieste di cattura. Attività di indagine delegata dalla Procura non ce n'è stata e quindi non c'era bisogno di alcuna proroga, ma in ogni caso ci sono pure le proroghe fatte dopo marzo 2012. E allora la Difesa che cosa dice? Si riferisce all'ordinanza, provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del primo giugno 2011. Attenzione, qui la Difesa stigmatizza e dice: "Con questo provvedimento c'è stata la proroga delle indagini preliminari a richiesta dei periti". Ecco perché dicevo, qui si è andato oltre, perché il Giudice emette quel provvedimento a maggiore garanzia addirittura per gli imputati, che è ultroneo, perché le indagini preliminari, in relazione alle operazioni di incidente probatorio, sono già prorogate fino alla chiusura dell'incidente probatorio con il provvedimento dell'8 novembre 2010. Questa ulteriore proroga si pone intermedia, da un punto di vista delle indagini preliminari è ultronea, perché quelle sono già coperte fino alla chiusura delle indagini stesse. Perché il Giudice la fa? Perché i periti dicono: "Guarda caro Giudice che io a chiudere le operazioni peritali non ce la faccio nel termine concesso, dammi ulteriore periodo". E allora in quell'ordinanza dell'1 giugno 2011 il Giudice emette due provvedimenti, uno con cui prolunga le indagini preliminari fino alla chiusura

dell'incidente probatorio e l'altro concede il termine ai periti. Quindi la richiesta dei periti non è di proroga delle indagini preliminari come dice la Difesa. No, la richiesta dei periti è semplicemente di avere un ulteriore termine per chiudere le operazioni peritali. Ma non c'è la richiesta del Pubblico Ministero, dice. Premesso che stiamo parlando di una questione che non c'è, perché tutto il problema della durata delle indagini preliminari è chiuso ormai col provvedimento, del primo provvedimento ai sensi del 393 IV comma. Quindi il problema dell'1 giugno 2010 non si pone proprio Presidente, qui andiamo oltre, ma in ogni caso giustamente non ci deve essere la richiesta del Pubblico Ministero, perché l'Articolo 393, che nessuno ha letto, ultima parte, dice: "Nello stesso modo il Giudice provvede se il termine delle indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio".

Qui non si parla di richiesta del Pubblico Ministero e giustamente non si parla di richiesta del Pubblico Ministero, perché l'incidente probatorio è gestito dal Giudice, il quale quando si rende conto evidentemente che le operazione non si possono chiudere nel termine concesso, può prorogare ancora le indagini preliminari, ma questo nel caso in cui (ed è evidente Presidente) non ci sia stata la richiesta di proroga delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero quando ha formulato la richiesta di incidente probatorio. Allora, in quel caso, siccome non c'è stata mai la richiesta del Pubblico Ministero, c'è solo una richiesta di incidente probatorio, il Giudice si rende conto che le operazioni in relazione all'incidente probatorio non possono essere chiuse alla scadenza delle indagini preliminari e fa la proroga, non c'è bisogno della richiesta del Pubblico Ministero. Ma ripeto, qua il problema è superato, è superato, perché vale già la prima ordinanza dell'8

novembre 2010, che copre tutte le indagini preliminari, quindi l'operazione dei periti sino alla chiusura dell'incidente probatorio.

Tanto è vero, poi il G.I.P. Comunica il provvedimento, insieme a quello ammissivo, all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce, come è previsto e anche ai difensori di Riva Nicola. Quindi questa eccezione Presidente è completamente destituita di fondamento, perché la prima proroga è quella che copre tutto. Non solo, ma quella stigmatizzata della Difesa è stata comunque fatta nel rispetto del Codice di Procedura Penale, 393 IV comma, ultima parte. Non c'è la richiesta dei periti di allungare il termine delle indagini preliminari, non c'è mai stata, solo nella mente della Difesa evidentemente Presidente. Solleva poi il difensore (e qui siamo su Marte veramente Presidente) la Difesa dice: "Relativa agli atti utilizzati in sede di incidente probatorio". Perché fa questa questione, dice: "Questi atti non sono stati messi a disposizione dei difensori nonostante trasmessi al G.I.P.". Ora, qua anche come l'altra, appare immediatamente che è assolutamente priva di fondamento. Perché? Intanto si fa riferimento ad una norma che è l'Articolo 393 comma 2 bis Codice di Procedura Penale, dove si legge: "Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'Articolo 392 comma 1 bis, il Pubblico Ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti". Quindi ammesso che il Pubblico Ministero non ha depositato tutti gli atti di indagine compiuti, ma quando noi abbiamo fatto la richiesta di incidente probatorio abbiamo depositato tutti gli atti di indagine che avevamo a disposizione in quel momento della richiesta di incidente probatorio. Ma se andiamo a leggere l'Articolo 392 comma 1 bis, richiamato dall'Articolo 393 comma 2 bis, ci rendiamo conto che questo Articolo ha a che fare con una serie

particolare di reati, cioè reati a sfondo sessuale e materia di pedofilia, che ovviamente non c'entrano niente con il disastro di cui stiamo discutendo. Ma diciamo che il Pubblico Ministero supera questa cosa, dice: "Va be', applichiamolo pure al disastro questo discorso". Il 393 comma 2 bis che prevede l'obbligo di deposito degli atti a carico del Pubblico Ministero. Attenzione, come giustamente dice la Giurisprudenza e come anche la Difesa riconosce, per avere un problema di invalidità è necessario che cosa? Che dalla inosservanza dell'obbligo di deposito scaturisca la mancata conoscenza degli atti da parte della Difesa, quindi per l'invalidità sono necessari due requisiti Presidente, il primo è il mancato deposito, solo successivamente si vede: scusate, ma da questo mancato deposito è derivata la mancata conoscenza da parte della Difesa? Se ci sono questi requisiti, è possibile parlare di invalidità. Ora, nel caso nostro che cosa è successo? Lo dice la stessa Difesa, non dobbiamo andare a cercare niente Presidente. La Difesa dice che gli atti sono stati trasmessi dal Pubblico Ministero al G.I.P. per l'operazione inerente all'incidente probatorio. Beh, e allora? Allora, scusate, sono stati depositati gli atti al G.I.P. o no? La norma di cui all'Articolo 393 dice che devono essere depositati? E il Pubblico Ministero li ha depositati al G.I.P.. Non aveva nessun obbligo il Pubblico Ministero, Presidente Eccellentissimo, di notificare o di comunicare alle Difese: "Guarda che abbiamo depositato gli atti" e poi spiegheremo anche perché. Sono stati depositati al G.I.P. nel rispetto della norma, non c'è nessun obbligo di comunicazione.

E questo è un senso, perché ovviamente se è in corso di incidente probatorio, qua il contraddittorio è già instaurato Presidente. C'è una interlocuzione tra i periti, il Pubblico Ministero, le Difese. Quando



arrivano gli atti ne prende cognizione il perito, ne può prendere cognizione la Difesa e tutti quelli che partecipano all'incidente probatorio. E questo supera ogni argomentazione, ecco perché dico, si propongono delle eccezioni così, senza senso, perché all'udienza del 24 giugno 2011 dinanzi al G.I.P., in sede di incidente probatorio, il Giudice dà atto degli atti pervenuti dalla Procura e li mette a disposizione delle parti autorizzandone la visione e l'estrazione di copia. Questo dice il Giudice. O io ho letto un verbale che non esiste, oppure c'è stato un mancato, non so neanche io come definirlo. Udienza 24 giugno 2011. Io chiaramente, quando faccio riferimento agli atti, mi riservo di produrli tutti quelli di cui sto dicendo. Non solo Presidente, ma quando ci sono state le udienze di ascolto dei deperiti, dopo che avevano depositato il loro elaborato e dopo che le Difese avevano avuto il tempo di visionare l'elaborato, dinanzi al G.I.P. non è stato eccepito nulla Presidente, udienza 17 marzo e 30 marzo 2012. I periti degli imputati non si sono visti Presidente eccellentissimo e signori Giudici della Corte, non è venuto nessuno dei periti. Sapete che cosa hanno fatto invece gli imputati? Solo in sede di Tribunale del Riesame, quando questo Pubblico Ministero discuteva davanti al Tribunale del Riesame, se ne sono venuti con due fogliettini, che dovevano rappresentare una consulenza, non si capisce neanche che cosa era, probabilmente fatti sull'aereo mentre stavano venendo qua a discutere al Tribunale del Riesame. Due fogliettini, quello era, quelle sono state le obiezioni all'attività fatta in sede di incidente probatorio, che è durata oltre un anno Presidente, fatta da sette professori universitari, sette scienziati, altro che le chiacchiere dei due fogliettini. E allora, sbattuti in faccia al Tribunale del Riesame questi due fogliettini

in cui si eccepiva qualche cosa in merito all'incidente probatorio, ma in sede di incidente probatorio, udienza 30 marzo, nulla è stato eccepito. Ora, ancora la Difesa di Riva Nicola, che è un discorso collegato, eccepisce che mancherebbero alcune richieste di proroga delle indagini preliminari e qua torniamo al discorso iniziale, i successivi avvisi del G.I.P. e i consequenziali decreti autorizzativi. Intanto Presidente iniziamo col dire che l'eccezione è assolutamente generica, perché non si capisce a quali richieste di proroga, a quali periodi, quali decreti autorizzativi, quelli avvisi. L'unica indicazione viene data e qui bisogna dare atto alla Difesa che è precisa e dice: "Richiesta di proroga fatta dal Pubblico Ministero in data 28 giugno 2010, che sarebbe stata notificata in maniera scorretta a Riva Nicola". Preciso che questa richiesta di proroga non è la richiesta di proroga che è stata inserita nella richiesta di incidente probatorio di cui abbiamo detto, è una richiesta di proroga fatta a parte dal Pubblico Ministero, voluta dal Procuratore della Repubblica, non ce ne sarebbe stato bisogno perché c'era già quella all'interno dell'incidente probatorio, ma comunque a maggiore garanzia, ecco perché dico che qua si è dato troppo e poi ci troviamo in queste condizioni. A fare bene, come si dice, si riceve male. Il 28 giugno 2010, dice: "Questa è stata notificata non a Riva Nicola, perché la residenza di Riva Nicola era d'altra parte e qui è stata notificata a Milano, viale Certosa numero 249, presso la sede legale dell'Ilva". E la Corte di Cassazione che dice Presidente? Questa è inconsistente prima da un punto di vista giuridico, perché giustamente la Cassazione dice: "È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto, che sia stata effettuata in luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a

un dipendente". Neanche a un delegato, ad un dipendente, atteso che l'Articolo 157 C.P.P. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita. Qui risulta che è stata fatta nella sede legale Ilva, in Milano, in via della Certosa 249, nelle mani di tale Buffa. E la seconda è quello che abbiamo già detto, di ordine logico. Perché tutte le questioni afferenti le proroghe non trovano fondamento, perché c'è il provvedimento dell'8 novembre 2010 emesso dal G.I.P. nel rispetto di tutte le garanzie difensive di cui va paventando la Difesa, che copre l'intera durata dell'incidente probatorio. Le altre proroghe poi sono state, dopo l'incidente probatorio, che non servirebbero, perché non ci sono state attività di indagini dopo l'incidente probatorio, solo i sequestri e le catture, ma sono state comunque notificate correttamente.

Ora, altra eccezione Presidente stavolta viene sollevata dal difensore di De Felice Salvatore. E qui forse Presidente è ancora peggio di quello che abbiamo detto sinora. Perché, in sostanza, le questioni che solleva la Difesa di De Felice sono afferenti la utilizzabilità delle attività di prelievo, campionamento ed analisi effettuati da Arpa ed A.S.L. e di altri enti. Dice la Difesa di De Felice: "Attività che dovevano essere compiute invece nel rispetto delle garanzie difensive", 360, 369, 354, 356 e poi disposizione di attuazione dal 114, 220 e 223. Per dire questo e qua do atto alla Difesa che correttamente doveva fare una ricostruzione storica di come l'indagine è andata, come si è sviluppata. Infatti dice, ma non dice. Vediamo prima quello che dice, poi dirò io quello che non dice. Dice la Difesa: "L'Arpa Puglia nel maggio del 2007". Quindi già quando uno parte così, maggio del 2007, noi stiamo parlando di un procedimento nato a modello 21 nel 2010,

tre anni dopo. Ma comunque, maggio 2007, stiamo a quello che dice la Difesa: "L'Arpa aveva allertato la Procura dello svolgimento di alcune attività di monitoraggio e la Procura aveva aperto un fascicolo, 1820/07 a modello 45". Cioè, l'Arpa dice: "Guardate cari signori che noi stiamo procedendo, come competenza istituzionale, a fare una campagna di monitoraggio sulla presenza di diossina ed altri inquinanti nell'area ambiente della zona industriale". E ce lo comunica, noi apriamo il fascicolo a modello 45. Modello 45 Presidente significa fatto non costituente notizia di reato. Cioè, a dire, all'interno di questo particolare registro vanno tutte quelle notizie che già, appena si leggono, si comprende che non possono mai costituire reato. Cioè, a dire, se a me arriva una denuncia in cui si dice che l'Avvocato Lanucara ha ammazzato il dottore Raffaele Graziano, ovviamente io non lo scrivo a modello 21 l'Avvocato Lanucara. Siccome deve risultare comunque che qualsiasi atto che perviene in Procura, la traccia scritta ci deve stare, lui scrive modello 45, fatto non costituente notizia di reato. E questo è avvenuto. "Campagna di monitoraggio, Arpa, ti comunico che la sto iniziando e io iscrivo il fascicolo al modello 45".

Poi si effettuano da parte dell'agenzia i prelievi e i campionamenti, autonomamente Presidente. Qua non è che la Procura ha detto: "Scusa cara Arpa, fammi il prelievo delle matrici ambientali e di area, per capire se la diossina viene dall'Ilva, in particolare dall'altoforno". Che ovviamente non può venire la diossina dall'altoforno Presidente e De Felice era capo area dell'altoforno, noi stiamo discutendo di diossina, unica fonte agglomerato, non c'entra niente De Felice. Quindi già per questo. Ma in ogni caso stiamo a quello che dice la Difesa. Che dice? L'Arpa fa questi campionamenti e invia una relazione conclusiva il 12

settembre 2007. Fa alcune sue valutazioni su questa diossina rinvenuta nelle matrici analizzate e dice, a dire della Difesa, che c'è una corrispondenza, una impronta, potrebbe essere corrispondente quella che noi abbiamo trovato all'esterno dello stabilimento Ilva con quella all'interno emessa dal camino. Il 312, questo pure è importante Presidente. Quindi dice la Difesa: "Almeno già da luglio 2007 tutte le attività dovevano svolgersi secondo le garanzie del Codice di Procedura Penale difensive, perché già da allora si vede il 674". Solo la Difesa lo vede Presidente questo 674, tanto più (dice ancora la Difesa) che l'Arpa aveva evidenziato l'opportunità di procedere alla ripetizione delle analisi eventualmente con le garanzie difensive. Come risulta effettivamente dall'atto in cui l'Arpa chiede questo. Ancora dice la Difesa: "Il 6 marzo 2008 viene fatta una richiesta da parte della Procura della Repubblica da Arpa ed A.S.L.". In questa richiesta che è evidente una delega di indagini, perché ormai è nato il problema dell'Ilva, dice la Procura: "Procedere alle necessarie verifiche onde stabilire se nelle zone limitrofe e circostante l'area industriale vi siano aziende e impianti di allevamento di bestiame, in tal caso dovranno effettuare le verifiche tecniche necessarie per stabilire se i prodotti si ponevano chiaramente come (dice la Difesa) una delega di indagini che ormai doveva avere i loro indagati bene individuati". Cioè la Procura qua, siccome erano emersi dei prodotti caseari in cui era stata ritrovata della diossina, dice all'Arpa e all'A.S.L.: "Scusa, fammi un monitoraggio dell'area, vediamo, ci sono delle aziende agricole nella zona? Sì. E se ci sono vedi, i prodotti di queste aziende agricole possono avere subito contaminazione?". Questo dice la Procura ad Arpa ed A.S.L.. Quindi è evidente dice, un 674 a carico di chi?

Questo è il punto Presidente. Cioè, la Procura non è che dice: "Scusa, vai a vedere che la diossina è quella dell'Ilva?". No. Dice: "Mi hanno portato (per dirla) una pezza di formaggio in cui c'è la diossina. Vediamo nell'area industriale". Ovviamente non poteva chiedere se la diossina potesse venire da Campomarino di Maruggio, ovviamente nell'area industriale. Dice: "Scusa, fammi capire, nell'area industriale ci sono aziende che producono questi prodotti, è possibile una contaminazione?". Dopodiché dice la Difesa, arriviamo al 7 ottobre 2010, quando la Procura chiede ad Assennato una relazione riassuntiva di tutte le attività svolte ed Assennato il 9 luglio del 2010 la porge alla Procura. È una vera informativa di reato, secondo la Difesa. Quindi concludendo, dal luglio del 2007 già la Procura della Repubblica di Taranto poteva procedere all'iscrizione nel registro degli indagati di De Felice, di tutti i responsabili dell'Ilva e non si capisce bene di chi altri e quindi il rispetto di tutti i campionamenti e i prelievi fatti da Arpa e da A.S.L. delle norme di cui all'Articolo 360 e 369. Poi ne dice un'altra, dice: "Tutti questi campionati sono atti irripetibili, quindi siccome tu dovevi fare l'iscrizione al modello 21, di non si capisce bene quante persone con quei dati che avevamo, quelli sono tutti invalidi. Perché l'atto irripetibile richiama una Giurisprudenza (che evidentemente non la richiama per intero), ed espressioni di valutazioni tecnico scientifiche che esigono cognizioni e capacità tecnico operative di carattere specialistico, nonché la elaborazione critica su base tecnica degli elementi raccolti con l'applicazione di leggi scientifiche. Quindi è tutto invalido, quindi sono tutti atti irripetibili secondo questa Giurisprudenza che rende tutto invalido. Ora Presidente, io veramente ho cercato di condensare,

perché non posso appesantire il lavoro della Corte e quindi ho detto che le questioni sono tre in sostanza, quelle che ci propone la Difesa. Questo è quello che ha detto la Difesa, adesso ediamo cosa dice il Pubblico Ministero. Le questioni sono tre: la prima che dobbiamo affrontare è sulla natura fisica dell'attività di prelievo e campionamento; la seconda sulla natura di atto irripetibile del prelievo e campionamento di analisi, ci metto pure le videoriprese del Noe cui è stato fatto riferimento e la terza su quando doveva sorgere la qualifica di indagato da parte di De Felice e degli altri.

Ora Presidente iniziamo col dire che la prima relazione dell'Arpa, adesso le riprendiamo tutte quelle che diceva il difensore, è del 2007 e le altre sono state svolte (e qui è importante sottolinearlo) in base ad un'attività di monitoraggio che istituzionalmente spetta ad Arpa Puglia. Anche perché il denaro per fare questa attività lo mette la Regione e non la Procura della Repubblica, Presidente. E ce n'è voluto perché la Regione deliberasse una cosa del genere. Infatti la prima comunicazione del 17 maggio 2007 è scritta nel fascicolo 1820/07 modello 45, fatto non costituente notizia di reato. Da quel fascicolo parte la richiesta della Procura della Repubblica del 5 luglio 2007, di dire: "Scusate, visto che stai facendo il monitoraggio, quando avrai finito il monitoraggio mandami gli esiti perché devo capire come stanno le cose. Quindi qua non c'è una delega di indagine, c'è semplicemente una richiesta da parte della Procura della Repubblica ad un ente istituzionale di dire: "Se hai fatto delle cose che io non ti ho detto di fare, ma le hai fatte perché le dovevi fare per fatti tuoi, dammi gli esiti". Tanto è vero che tutto viene iscritto al modello 45. Anche in riferimento alla relazione dell'Arpa del 24 agosto 2007

e del 19 giugno 2008 è assolutamente fuorviante, assolutamente fuorviante. Se noi li andiamo a vedere Presidente, sono allegare addirittura alla memoria del difensore. Non si evidenziano affatto profili di natura penale a carico di Ilva. È qua il punto. Quindi che cosa doveva aprire la Procura, un fascicolo nel 2007 a carico dei responsabili di Ilva, amministratori, presidenti, capi area, tutti? Sulla base di che cosa, se non veniva segnalato nulla in questa relazione. Perché nella relazione del 24 agosto 2007 sapete che cosa si diceva Presidente Eccellentissimo e signori Giudici? Si diceva che le emissioni di polvere nei fumi dell'agglomerato era diminuita e quindi si diceva: "L'Ilva si sta adoperando per diminuire l'emissione di fumo". La richiesta di nuove analisi, con eventuale. Ecco perché, si cerca anche di mistificare, è vero che c'è una richiesta da parte dell'Arpa a dire: "Guarda che dobbiamo ripetere le analisi, perché ci potrebbero essere problemi, per cui estendi con le garanzie difensive". Sapete a che cosa era quel riferimento signor Presidente e signori Giudici? A dei prelievi che erano stati fatti all'interno della discarica. In base a quei prelievi l'Arpa si era reso conto che l'Ilva aveva qualificato determinati rifiuti come rifiuti non pericolosi, mentre a loro giudizio, dalle analisi che avevano fatto, quella qualifica che dava un determinato codice CER poteva essere sbagliata e quindi dice: "Qua c'è incertezza, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, vediamo un altro, rifacciamo l'analisi, eventualmente estendiamo con le garanzie difensive perché qua non sappiamo".

Non c'entra niente con l'emissione dell'agglomerato, con l'emissione dell'altoforno, delle acciaierie, è un problema di discarica di rifiuti. Non c'entra niente da emissioni. Quindi in quel momento noi che cosa avevamo



come Procura della Responsabilità? Modello 45, note Arpa che evidenziavano addirittura che c'era un miglioramento delle prestazioni dell'agglomerato Presidente, un miglioramento. Anzi, erano di segno opposto all'iscrizione dei responsabili Ilva del registro degli indagati, erano assolutamente di segno opposto. Tutti accertamenti fatti autonomamente dall'Arpa. La nota del 6 marzo 2008, in cui si è detto, qua è la Procura, c'è l'indagine. Qui era semplicemente una richiesta di effettuare dei controlli e l'area industriale Presidente, non di Ilva, correttamente, correttamente la Procura della Repubblica non apre un fascicolo a modello 21 a carico di chi? Area industriale, quindi noi dovevamo iscrivere 50 persone dell'Ilva, 100 persone dell'Eni, 40 di Exmatra, la Cementir. Tutte quelle aziende che poi sono state interessate dall'attività dei periti. È ovvio che con questi dati non potevamo aprire nessun fascicolo a modello 21, registro noti, che apriva tutto il discorso delle garanzie difensive. Infatti in questa nota non si parla di Ilva. Altrimenti, se io avessi detto: "Cara Arpa, cara A.S.L., fammi l'analisi in Ilva perché devo capire se la diossina è dell'Ilva", avrei scritto Tizio Caio e Sempronio. No, io dico l'area industriale. Siccome poi si è anche detto che la diossina può avvenire dall'incendio delle macchine, che cosa dovevo fare, dovevo andare a vedere esattamente alla Questura quali erano state le macchine incendiate, se si trovano i responsabili li scrivo per disastro ambientale, perché dalle macchine incendiate può arrivare la diossina. È evidente che siamo proprio fuori dalla grazia di Dio, Presidente. E allora, giustamente, non potevano esserci indagati e non ci poteva essere alcuna garanzia difensiva in quel momento da rispettare. Quando arriva la risposta di Arpa a questa nota del 6 marzo 2008, parla di un piano di monitoraggio, dice: "Va

be', mo te lo faccio io un piano di monitoraggio". Il 19 giugno del 2008 l'Arpa evidenziava che la diossina che veniva emessa (questa volta è la prima volta che si dice) dall'Ilva è abbondante. Ma attenzione Presidente, che poi il problema di questo processo è stato anche questo, non segnalava alcun superamento di limiti di emissione dal camino E-312, non evidenziava alcun reato. Si limitava a dire: "Guardate, qua la diossina che arriva dall'Ilva è tanta", però i limiti di diossina previsti dalla legge sono rispettati. Criticava il legislatore, perché il limite se non sbaglio era di 100 al metro cubo, quindi è impossibile da raggiungere, nemmeno se la si butte a palate la diossina si raggiunge quel limite, ma ovviamente anche la legge era parametrata a quel tipo di impianto che avevamo. Quindi non c'era nessun problema da un punto di vista penale. Infatti la Difesa dell'Ilva sia in sede del Tribunale di Riesame e probabilmente sarà anche davanti alla Corte di Assise dice: "Va be', i limiti dell'epoca li abbiamo rispettati, quindi?". Questo è il punto Presidente. E allora come potevamo noi Procura della Repubblica iscrivere De Felice, capo area alfitorni, quando al momento si stava discutendo di diossina che arriva dall'agglomerato benzopirene che arriva dalle cocherie, polveri che arrivano dai parchi, l'altoforno ancora non si menzionava Presidente. Quindi io iscrivo De Felice, che non c'entra niente evidentemente con questi altri passaggi. Dove dovevo iscrivere De Felice? Ammesso che si fosse individuata l'Ilva come responsabile di quell'ira di Dio che stava accadendo. Quindi questo risolve anche la questione di quando doveva aprirsi il fascicolo a modello 21. Non in quel momento. È tanto vero questo Presidente, poi dici che il Pubblico Ministero non parla mai a vanvera, dice le cose come sono, tanto è vero che si è capito che il problema della

diossina a Taranto non era del capino E-312, ma era delle polveri dell'agglomerato diffuse. Poi, a seguito dell'incidente probatorio si è capito che cosa stava accadendo a Taranto. Alla povera, povera, veramente povera Presidente Taranto. E allora, la relazione di Assennato del 9 luglio 2010 è semplicemente il seguito di una richiesta fatta dalla Procura: "Scusa, tutti gli accertamenti che hai fatto dammeli, che forse è ora che ci vediamo bene". Non solo, ma ancora prima e qui vedete proprio l'incredibilità della situazione, ancora prima del 9 luglio 2010, a seguito del ritrovamento di questa diossina nei prodotti caseari e nelle carni degli animali, la Procura della Repubblica aveva aperto un fascicolo che aveva il sottoscritto Magistrato, a modello 44. Modello 44 significa registro ignoti. Vediamo se trovo il numero, sì 1740/2008, modello 44. E giustamente dovevamo capire, da dove viene questa diossina? Perché le analisi che sono state fatte sulle carni degli animali e delle pecore, poveri animali abbattuti, ci dicevano solo che all'interno di quelle carni c'era la diossina, per cui non potevano essere destinate all'alimentazione. Ma non ci dicevano mica di chi era la diossina e non ce lo potevano dire Presidente, perché quello è atto che andava fatto con una consulenza tecnica o con una perizia in sede di incidente probatorio. Io apro il modello 44, ignoti, perché non so da dove viene questa diossina. Poteva venire dalle macchine incendiate. Tutto poteva essere Presidente, perché l'impronta poi la si vede. Allora apro questo 44 e faccio una consulenza e la consulenza la affido al professor Liberti, all'ingegnere Primerano e al dottor Cassano. Qual è l'esito di questa consulenza? L'esito della consulenza è che si trova nel fascicolo del dibattimento come corpo del reato. Perché i consulenti della Procura, anzi questi sono consulenti

della Difesa Presidente, i consulenti della Procura che cosa dicono? Dicono che la diossina ritrovata negli animali abbattuti, adesso possiamo dire che sono forse 4.000 capi di bestiame, non appartiene all'Ilva e dicono che c'è una corrispondenza tra quella trovata nel topsoil esterno all'Ilva e quello dell'Ilva, ma non che è dell'Ilva, attenzione, qua è sottile il passaggio. Non dicono che è dell'Ilva. Tanto più vanno ad evidenziare che la stessa corrispondenza la trovo con Eni, Exmatra, Cementir e quant'altro. Quindi una consulenza che io speravo avesse chiarito tutto, sì ha chiarito, ha chiarito che non ci sono responsabili, perché la diossina non si capisce da dove viene. Quindi in quel momento Presidente, stiamo parlando di luglio 2010, avevamo una serie di accertamenti fatti dall'Arpa in modo assolutamente autonomo. Una richiesta da parte del Procura degli esiti di questi accertamenti, un fascicolo aperto a modello 45, un successivo fascicolo aperto a modello 44 contro ignoti e una consulenza fatta dalla Procura che ci diceva come l'Ilva, signori Giudici eccellentissimi, con la diossina non c'entrava nulla. Questo avevano detto. E quindi io sulla base di queste risultanze che cosa avrei dovuto fare? Dovevo iscrivere Consiglio di Amministrazione dell'Ilva, i capi area a modello 21 per disastro ambientale. Presidente, ma i dati li abbiamo visti o non li abbiamo visti? O parliamo tanto per dire? Questa è la realtà, Presidente. Eh sì, poiché c'è la diossina in giro per Taranto, iscriviamo tutti, Ilva, Cementir, tutti. Un fascicolo con mille indagati. Ovviamente questo non poteva accadere, la Procura si è mossa correttamente, come sempre Presidente. Bisogna iscrivere quelli che vanno iscritti. Si è capito quindi, ecco l'altro passaggio che supera molte questioni Presidente, solo all'esito dell'incidente probatorio, solo all'esito dell'incidente

probatorio abbiamo capito cosa è stato fatto a questa povera Taranto. Solo all'esito dell'incidente probatorio, altro che Liberti, andava ancora alla ricerca della molecola della diossina, questo ha detto in udienza preliminare. Non c'è, non c'è la diossina. Noi abbiamo abbattuto 4.000 animali, abbiamo distrutto tonnellate di cozze, Presidente! E allora, per questo l'incidente probatorio è perfettamente utilizzabile nei confronti di tutti gli indagati che sono stati iscritti dopo l'incidente probatorio. Dice la Difesa, non è utilizzabile, perché il 403 comma 1 Codice di Procedura Penale non è rispettato. L'ha letta al contrario, l'ha letta al contrario Presidente. Perché la Difesa dice che l'atto era ripetibile. Cioè, l'incidente probatorio era ripetibile, tenuto conto dei tempi di chiusura dell'incidente probatorio stesso al momento della cattura. Quindi marzo 2012 si chiude l'incidente probatorio, la cattura va a luglio 2012. Quindi dice: "Tu in quattro mesi potevi ripetere l'incidente probatorio, che cosa stai facendo la cattura di De Felice?". Lo ripete e poi 403 comma 1 dice: "C'erano già i gravi indizi a carico di De Felice, quindi non è estensibile l'incidente probatorio". Questa è la questione che pone. Già abbiamo detto Presidente che basta prendere la consulenza di Liberti e Primerano per capire come gravi indizi di colpevolezza non c'erano, in base a quella consulenza nei confronti di De Felice e degli altri, perché come dice il buon Liberti nelle sue intercettazioni, quel soggetto di guerra del Pubblico Ministero invece di fare l'archiviazione sulla base della sua consulenza chiede l'incidente probatorio. Questo ha detto Liberti, dovevo archiviare Presidente. Soggetto da guerra da prendere con le molle. Questo, di questo stiamo discutendo. Il Pubblico Ministero doveva archiviare. E allora, come facevo a dire che c'erano

gravi indizi di colpevolezza io che non sono un tecnico, se tu mi dici che addirittura devo archiviare il modello 44, ignoti. Allora io dico, faccio l'incidente probatorio dove capisco che cosa è accaduto a Taranto e capisco che l'ira di Dio si sprigiona dall'area a caldo dell'Ilva. Allora faccio l'iscrizione, gravi indizi non ce n'erano prima sulla base delle carte, sono subentrati dopo. "Eh sì, ma potevi ripetere l'incidente probatorio". Cioè, un'attività fatta per oltre un anno, da sette scienziati, con indagini, campionamenti, prelievi, indagini epidemiologiche, la potevo ripetere in quattro mesi. Non solo, ma si arriva anche alla contraddizione. Scusatemi, ma se gli atti fatti in sede di incidente probatorio, quei prelievi e quei campionamenti tu Difesa mi dici che sono irripetibili, per cui non possono entrare nel fascicolo del dibattimento, che questa è l'altra questione posta, insomma sono irripetibili o sono ripetibili questi atti fatti dai periti? Se sono irripetibili, allora l'incidente probatorio non era ripetibile, come dici tu, a meno che non è il double face, cioè dipende da quello che devo dire. Se lo deve inserire nel fascicolo del dibattimento, non sono irripetibili, ma sono ripetibili. Se invece li devo utilizzare per chiedere l'invalidità dell'incidente probatorio è esattamente il contrario, non si capisce bene, c'è una certa confusione. Ma io voglio anche superare questo aspetto Presidente, lo supero, dico: va be', tiene ragione l'Avvocato Lanucara e dice per cui dovevano essere rispettate le garanzie difensive. E va be', quali sono le garanzie difensive che non sarebbero state rispettate? 360, 69, quello che abbiamo detto, trattandosi di accertamenti irripetibili. Presidente, che analisi sono state fatte? Prelievi Su matrici ambientali e animali, campionamento e analisi degli stessi. Che fa l'Arpa? Ha effettuato i prelievi

del topsoil, esiti dei deposimetri eequant'altro. L'A.S.L. ha effettuato i prelievi delle carne degli animali, poi abbattuti perché pieni di diossina. Si sono fatte le analisi su questi prelievi. Intanto iniziamo con il dire che le analisi che ha fatto l'Arpa si effettuano a scadenze periodiche. Ha iniziato nel 2007, anzi nel 2004 diciamo Presidente, per essere più precisi, ma diciamo che la Difesa parla del 2007, sino ad oggi e si potranno fare pure in futuro. Quindi non sono irripetibili, salvo poi quanto diremo sulla qualificazione che dice la Difesa. Il topsoil (il topsoil lo dico per chi ovviamente, non lo dico alla Corte di Assise, ma sono campioni di terreno che vengono analizzati) circostante l'area dell'Ilva sta ancora lì, pieno di diossina purtroppo. Le polveri degli elettrofiltri dell'agglomerato non c'è verso di eliminarle, purtroppo, tenuto conto che il Legislatore ha autorizzato l'Ilva a produrre nelle condizioni che sappiamo. I deposimetri sulla scuola Deledda che raccolgono diossina dell'Ilva stanno ancora lì, non dico che la buttano in testa ai bambini della scuola alimentare, ma diciamo che non possono andare nelle aiuole perché sono piene di diossina. Purtroppo. Lo slopping, che è stato accertato dal Noe, sta ancora lì purtroppo Presidente. Quello sì che è atto irripetibile, ma come osservazione e documentazione da parte della Polizia Giudiziaria, quindi quello già sta nel fascicolo del dibattimento giustamente come atto irripetibile della P.G.. Quell'ira di Dio che si sprigiona dall'area GRF, Gestione Rottami Ferrosi, sta ancora lì, purtroppo. L'analisi delle carni è stata fatta nel 2008 e poi ripetuta quattro anni dopo dai periti e gli esiti sono gli stessi, sono pieni di diossina, della stessa diossina del 2008, al 2012. Purtroppo Presidente, magari avesse ragione l'Avvocato Lanucara, che sono tutti atti

irripetibili, perché ormai il problema della diossina a Taranto non ci sta più, non posso fare più nessuna analisi non ci sta più, non posso fare nessuna analisi, perché è stato risolto il problema, magari avesse ragione l'Avvocato Lanucara. Purtroppo non è così, la situazione è identica. Certo, questo lo voglio dire perché è giusto che si sappiano le cose, un plauso va fatto agli amministratori straordinari, perché stanno facendo l'impossibile per cercare di risolvere una situazione disastrosa. L'impossibile stanno facendo queste persone. A cui va anche il ringraziamento ovviamente, penso io, di tutta la comunità Tarantina. Allora, quali sono le garanzie di difesa violate? L'Avvocato Melucci mi osserva. Quali sono le garanzie di difesa violate? Non ce ne sono Presidente, atti ripetibilissimi, atti ripetibilissimi Presidente, purtroppo, torno a dire. Intanto tutti gli atti che sono stati svolti direttamente dai periti, le analisi fatte direttamente dai periti in sede di incidente probatorio sono perfettamente utilizzabili e allegate al fascicolo dell'incidente probatorio, perché nel pieno contraddittorio delle parti sono state svolte. Che poi l'Ilva ha ritenuto di non partecipare, questi sono fatti suoi. Tutti gli accertamenti svolti dall'Arpa utilizzati e dall'A.S.L. e analogamente utilizzati dai periti, sono stati svolti come attività extraprocessuale. La Procura non ha detto: "Fai analisi, fai prelievi" . No, ha detto: "Tu li stai facendo? Poi me li dai". La questione Presidente, siamo arrivati anche a dire che la consulenza Liberti Primerano non è corpo del reato che può essere utilizzato nei confronti di De Felice. Presidente, Primerano è stato condannato in sede di rito abbreviato o no? È stato condannato. È corpo del reato, 431, entra nel fascicolo del dibattimento e come tale è utilizzabile nei confronti di tutti. Possiamo veramente



credere che l'atto irripetibile sia quello che richiede, come dice la Difesa, delle cognizioni tecnico scientifiche di particolare complessità? Una preparazione tecnico scientifica che consente di superare quale questioni così complesse da un punto di vista tecnico scientifico? Voglio dire, questo è l'atto irripetibile? Allora tutte le consulenze che la Procura della Repubblica fa sono atti irripetibili, perché io la consulenza la faccio esattamente proprio in quel caso, quando si tratta di risolvere delle questioni tecniche di particolare complessità. Io ero rimasto, Presidente e signori Giudici eccellentissimi, al fatto che l'atto irripetibile sia quello che non si può più fare, perché lo svolgimento di esso esaurisce la possibilità di farlo. Cioè, quello sapevo io, poi, per carità, può essere pure che hanno fatto una modifica stanotte al Codice di Procedura Penale e hanno ritenuto che l'atto irripetibile sia altro. Allora, anche quella questione è tutta superata, dell'invalidità dell'incidente probatorio perché sono stati utilizzati atti che non possono entrare nel fascicolo del dibattimento. Non è così Presidente, perché abbiamo visto come invece i periti hanno utilizzato gli atti che potevano entrare, stanno nel fascicolo del dibattimento. Ma io voglio dire anche un'altra cosa Presidente, ammesso che sia così e dove sta l'invalidità dell'incidente probatorio? Giurisprudenza costante ci dice che anche se i periti utilizzano degli atti che non possono entrare nel fascicolo del dibattimento, l'atto è perfettamente valido, altro il problema dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento, ma non che diventa invalido l'incidente probatorio. I periti possono utilizzare anche atti che non possono entrare nel fascicolo del dibattimento, legittimamente Presidente. Nel caso nostro tutti gli atti allegati all'incidente probatorio invece

sono svolti nel rispetto del contraddittorio delle parti, ovviamente nei casi in cui era doveroso instaurare il contraddittorio. O non è così, Avvocato Melucci?

Inoltre Presidente, veramente, io non capisco, non capisco, perché qua c'è un'altra ipotesi eccepita, dice: "Invalido l'incidente probatorio perché l'estensione di esso agli accertamenti epidemiologici sarebbe stata disposta dal Giudice senza richiesta del Pubblico Ministero". Anche in questo caso Presidente o leggo io le richieste e non capisco quello che sta scritto, per carità, lo leggerà la Corte. Andiamo a vedere la richiesta del Pubblico Ministero. L'incidente probatorio, richiesta del Pubblico Ministero, 16 luglio 2010, poi riunite. Leggiamo il punto 4 di cui alla richiesta: "Si comprende come la richiesta di accertamenti tesi a verificare la incidenza degli inquinanti sulla popolazione era ben presente". Che cosa dovevamo dire, se aveva il mal di testa Tizio, Caio e Sempronio? No, chiediamo di vedere se ci sono queste sostanze inquinanti, che incidenze hanno sulla popolazione. Devo fare indagine epidemiologica o no Presidente, che cosa devo fare? Devo andare dai medici di base e dire:: "Scusa, fammi vedere qua". No, faccio una indagine epidemiologica, cosa che è stata fatta da questi tre scienziati, altro che due fogliettini sbattuti in faccia dal Tribunale del Riesame.

L'ultima eccezione Presidente, i periti si sono avvalsi di collaboratori in assenza dell'autorizzazione del Giudice. Questo si è scritto. Udienza 24 giugno 2011. A parte il discorso che mi devono spiegare qual è la sanzione, ammesso che ciò fosse, qual è l'invalidità dell'atto. A tutto concedono. Udienza 24 giugno, il Giudice autorizza i periti ad avvalersi di ausiliari, oltre che acquisire gli atti da Arpa e dall'A.S.L. e

tutti gli enti interessati. Quindi la questione non c'è proprio.

Ora io Presidente, veramente, francamente, credo che sia ora che iniziamo questo processo. Mettiamo da parte tutte queste chiacchiere processuali, iniziamo il processo nel quale il Pubblico Ministero dimostrerà cosa è stato fatto a Taranto da questo impianto siderurgico. Carte alla mano Presidente. Grazie, io ho finito e chiedo il rigetto di tutte le eccezioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie dottor Buccoliero. Procuratore?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Grazie. Solo per completare il discorso relativo alla perizia epidemiologica, che addirittura è stato ritenuto atto abnorme, aggiungo a quanto riferito dal collega Buccoliero l'indirizzo della Cassazione in materia, che ritiene come in tema di perizia la discrezionale presenza dei consulenti delle parti, consentita in virtù del disposto di cui al comma II dell'Articolo 226 C.P.P., pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo tecnico col perito, sicché è del tutto consequenziale che nell'ambito della stessa perizia i quesiti possono essere ampliati anche con carattere di novità per ragioni di economia processuale non disgiunta dall'opportunità dell'immediatezza in direzione di più puntuale ed efficace esito dell'accertamento, in più completa visione di assieme. Tale principio si desume normativamente dal combinato disposto degli Articoli 501 comma a I e 489 comma III C.P.P., osservandosi per l'esame del perito in quanto applicabile le disposizioni sull'esame dei testimoni ed essendo previsto che colui che ne ha chiesto l'audizione possa proporre nuove domande. Ne deriva, dice la Cassazione, la possibilità di proporre per analogia quesiti nuovi in corso di perizia, una volta salvaguardato il

contraddittorio anche tecnico garantito dal comma II dell'Articolo 226 alle parti che a Taranto voglio fare ricorso. È una decisione del 23 gennaio 1995, 28 marzo 1995, la numero 3352 Ced 200 693. L'Avvocato Raffaele della Valle, per l'imputato Perli, ha sostenuto la nullità del decreto che ha disposto il giudizio perché il G.U.P. De Simone avrebbe ritenuto la validità di tutte le modifiche di alcuni capi di accusa formulati davanti al precedente Giudice, senza aprire alcun contraddittorio tra le parti. Inoltre lo stesso G.U.P. Non poteva ritenere utilizzabili gli atti assunti davanti al primo Giudice, ma doveva rinnovarli in base al principio contenuto nell'Articolo 525 C.P.P. applicabile anche all'udienza preliminare. In tal modo si sarebbe discostato dal dictum del Presidente del Tribunale e della Corte di Assise. Pertanto, l'ordinanza con la quale la dottoressa De Simone avrebbe dichiarato l'utilizzabilità degli atti su indicati, sarebbe affetta da nullità che per effetto derivato avrebbe anche inficiato la validità del decreto che ha disposto il giudizio.

Anche l'Avvocato Annicchiarico ha posto una questione analoga con riferimento all'ordinanza resa dal G.U.P. De Simone all'udienza del 5 febbraio 2016. Ha eccepito la nullità della decisione perché occorreva rifare ab initio l'udienza preliminare. A fronte di queste eccezioni, a mio avviso, appare opportuno una ricostruzione dei dati processuali. Con ordinanza del 9 dicembre 2015 la Corte di Assise di Taranto dichiarava la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio per violazione del diritto di difesa verificatosi all'udienza del 23 luglio 2015, fissata per eventuali repliche, quando veniva emesso il predetto decreto dal Giudice Gilli, precisando che la regressione all'udienza preliminare doveva essere circoscritta alle sole udienze del 23 e del 24 luglio

2015 in ossequio alla disposizione di cui all'Articolo 185 del Codice di Procedura Penale. Poiché il Giudice destinato a celebrare la nuova udienza preliminare doveva essere necessariamente diverso da quello che si era pronunciato nella prima occasione, essendo stata sancita dalla corte costituzionale la sua incompatibilità, correttamente il Giudice Gilli, in data 17 dicembre 2015, avanzava richiesta di astensione al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 18 dicembre 2015, accoglieva l'istanza e dichiarava l'efficacia di tutti gli atti antecedenti alla fase della discussione ex Articolo 421 C.P.P., precedentemente compiuti dal Giudice astenutosi e disponendo che testualmente, signori della Corte, ferma restando la efficacia validità di tutti gli atti, ivi compresi quelli relativi alle costituzioni delle parti e documenti ammessi dal G.U.P. sostituito, nonché dei verbali di interrogatorio e spontanee dichiarazioni già rese dagli imputati in ossequio al principio di immutabilità del Giudice e segnatamente del principio di oralità della prova, il nuovo G.U.P. dovesse procedere esclusivamente alla rinnovazione della fase di discussione finale ex Articolo 421 C.P.P.. Chiariva il Presidente del Tribunale: "Ne consegue che sussiste la validità efficacia di tutti gli atti precedenti a tali udienze e cioè quella delle 23 luglio 2015, fissata per eventuali repliche. La nullità estendendosi esclusivamente agli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo" e citava anche la norma, Articolo 185 comma 1 C.P.P.. Quindi: "Gli atti successivi assunti dal G.U.P. Nel pieno rispetto del principio costituzionale del contraddittorio e dei diritti di rappresentanza e difesa delle parti le quali, pertanto, anche in ragione dell'ulteriore principio anch'esso di valenza costituzionale della ragionevole

durata del processo, non possono essere restituite nel termine per l'esercizio di poteri e facoltà processuali già preclusi, quali in particolare quelli di richiedere riti alternativi o attività di integrazione probatoria ex Articolo 422 C.P.P. in quanto già validamente esperiti fino all'udienza dichiarata nulla, l'ordinamento non consentendo una duplicazione e rinnovazione di attività processuali validamente compiute e che non sia imposta dal rispetto delle norme sugli effetti della dichiarazione di nullità e dalla stretta osservanza del principio di immutabilità del Giudice, con la ulteriore e inevitabile conseguenza che conservano efficacia e non potranno essere duplicati tutti gli atti validamente compiuti sino all'udienza del 23 luglio 2015 e che non siano strettamente funzionali alla deliberazione finale che il nuovo Giudice dovrà assumere ex Articolo 424 comma I C.P.P.". La dottoressa De Simone, preso atto del contenuto del decreto presidenziale, parzialmente trasfuso nella sua motivata ordinanza del 5 febbraio 2015, disponeva procedersi secondo le scansioni temporale indicate nel disposto di cui all'Articolo 421 C.P.P. e dichiarava aperta la discussione finale. Tenete conto, signori della Corte, che ai sensi dell'Articolo 42 comma II del Codice di Procedura Penale, l'indicazione degli atti che conservano efficacia, anche se precedentemente compiuti dal Giudice astenuto, è attribuzione esclusiva del Presidente del Tribunale e l'elencazione degli atti che conservano efficacia non è impugnabile. Lo prevede Cassazione Sezione II, numero 25.724 del 2004 e Cassazione VI numero 1.391 del 2007.

Noi abbiamo fatto copia di tutti i provvedimenti di riferimento che poi vi produrremo all'esito della discussione. Però l'Avvocato Della Valle potrebbe dire, potrebbe obiettare: "Guarda che io non ho posto una

questione in termini di efficacia validità, ma in termini di utilizzabilità e le due nozioni si differenziano tra loro". A mio avviso la nozione di efficacia indica la possibilità di inserire gli atti compiuti dal Giudice astenutosi nel fascicolo per il dibattimento e questa valutazione di efficacia o non efficacia operata dal Giudice che decide sull'astensione, pur autonomamente non impugnabile, però è successivamente sindacabile nel contraddittorio delle parti dal Giudice della cognizione, che siete voi. E questo lo prevede una Cassazione Sezioni Unite, la numero 13.626 del 2011. Non spetta dunque al nuovo Giudice o al Collegio giudicante indicare quali siano questi atti, se cioè possono essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restando la competenza esclusiva del nuovo Giudice però a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva al fine del decidere, sulla scorta di quanto prevede l'Articolo 511 in relazione all'Articolo 525 dello stesso codice. E questa è una decisione della Sezione I della Cassazione, la numero 2.799 del 1997.

Quindi dal combinato disposto di queste due norme 511 e 525 si desume vi debba essere identità tra il Giudice deliberante e quello partecipante, cosiddetto principio della immutabilità del Giudice. Questa esigenza è avvertita dalla Legge in modo talmente profondo da presidiare espressamente tale regola con la sanzione della nullità della sentenza insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione o in sede di rinvio. L'oralità del processo penale, sostanzialmente, ha determinato la scelta del legislatore di garantire che il Giudice Monocratico e componenti del Collegio che deliberano la sentenza siano le stesse persone fisiche che hanno partecipato al

dibattimento dall'ammissione delle prove alla discussione. L'eccezione riguarda voi, perché lì vi sono Giudici supplenti, solo in questo caso si può derogare a questa regola. Quindi, dicevo, le stesse persone fisiche che hanno avuto modo di ascoltare direttamente le dichiarazioni delle parti, dei testimoni, dei tecnici, dei difensori. E questo in fase dibattimentale. Però è stato ritenuto che il principio di immutabilità del Giudice riveste carattere generale, sicché è applicabile anche alla decisione assunta all'esito dei procedimenti in Camera di Consiglio, tale è l'udienza preliminare, ferma restando in questi casi la diretta utilizzabilità per la decisione di tutti gli atti noti alle parti acquisiti al fascicolo della procedura anche in epoca precedente alla trattazione svolta innanzi al nuovo organo giudicante, sicché ciò che rileva è che l'organo deliberante coincida con l'organo che ha trattato per ultimo la fase camerale del procedimento e che inoltre il Giudice deliberante abbia assistito all'assunzione delle prove orali assunte nel corso del procedimento, essendo le prove documentali (come ha detto implicitamente il Presidente del Tribunale nel suo provvedimento) precostituite, quindi inidonee ad incidere sulla ratio del principio di immutabilità ideato in relazione all'oralità soltanto dell'istruttoria penale. Comunque nel nostro caso, e noi lo documenteremo attraverso la produzione dei vari verbali di udienza, non vi è stata nel corso dell'udienza sia quella svoltasi innanzi al Giudice Gilli e sia quella svoltasi davanti al G.U.P. De Simone alcuna attività istruttoria, né ai sensi dell'Articolo 421 bis C.P.P., né ai sensi dell'Articolo 422 C.P.P..

Diverso è il discorso dell'inutilizzabilità, cioè non è l'inutilizzabilità della prova che determina la nullità della sentenza conseguente a violazione del principio di



immutabilità del Giudice. Le prove dichiarative assunte innanzi al Collegio diversamente composto o al Giudice fisicamente diverso rispetto al Collegio o al Giudice che ha pronunciato la sentenza e non riassunte dinanzi a questi ultimi, nonostante la possibilità di nuova assunzione e la richiesta di parte, sono inutilizzabili per la decisione. Ma tale inutilizzabilità, anche a voler assecondare il discorso fatto dall'Avvocato Raffaele Della Valle, deve essere eccepita con il primo atto, con il quale si abbia la possibilità di proporre l'eccezione. Cito due decisioni in merito della Cassazione, la Sezione V, la numero 44.017 del 2005 e la sezione I, numero 781 del 1999. Perché in questo caso l'inutilizzabilità della prova non deriva da violazioni di legge, da divieto di legge, vizio intrinseco o causa originaria. Nella fattispecie di che cosa si duole? Ci si duole che il nuovo Giudice non abbia riaperto il contraddittorio sulle modifiche delle imputazioni operate dai Pubblici Ministeri nel corso delle udienze svolte innanzi alla dottoressa Gilli. E quale contraddittorio, a prescindere dal fatto che non è assunzione di prova, ma quale contraddittorio vi doveva essere a mente dell'Articolo 423, se questa facoltà è riservata alla esclusiva competenza del Pubblico Ministero su cui nessuno può interloquire, neppure il Giudice. Con il vecchio codice, una volta che interveniva una modifica o la contestazione di un reato concorrente, era previsto (lei si ricorderà Presidente) che l'iniziativa del Pubblico Ministero dovesse essere autorizzata dal Presidente del Collegio. Ma con il nuovo codice è sparita questa regola. E che c'entra questo con il principio di immutabilità del Giudice? In seconda battuta, quali atti doveva rinnovare il G.U.P. De Simone? Vado a memoria, un interrogatorio e alcune dichiarazioni spontanee che vanno inquadrati nel novero

degli strumenti difensivi.

Ma ancora, dice la Cassazione Sezione V, la numero 14.227 del 2015: "Il consenso all'utilizzazione per la deliberazione senza nuova assunzione delle prove assunte dinanzi all'organo giudicante nella precedente e diversa composizione può anche essere espresso implicitamente, laddove le parti proseguano nei giudizi innanzi al nuovo organo giudicante senza nulla obiettare". E noi vi produrremo i verbali dell'udienza preliminare svoltasi innanzi alla dottoressa De Simone, da cui potrete constatare che nessuno dei difensori ha obiettato alcunché in proposito.

L'Avvocato Marseglia, per l'imputato Fabio Riva, ha eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio poiché, stante la rinnovazione della discussione finale il Giudice De Simone (povera De Simone, gli si addebitano colpe che non ha) avrebbe vietato agli imputati diritti e facoltà previsti in tali fasi, cioè dichiarazioni spontanee, interrogatori, richieste di giudizio abbreviato e di patteggiamento. Sul punto io richiamo il provvedimento del Presidente del Tribunale e le ordinanze della dottoressa De Simone del 5 febbraio 2016 e del 29 febbraio 2016. Con quest'ultima affronta l'argomento sollevato dall'Avvocato Marseglia, a seguito di una eccezione proposta dall'Avvocato Annicchiarico in sede di udienza preliminare. Ma io mi chiedo e vi chiedo, ma quando sarebbe scattata la nullità nella fattispecie? A mio avviso solo nel momento in cui, a fronte di una specifica richiesta nei termini indicati dal difensore, il Giudice avesse esposto un diniego e questo fatto la dottoressa De Simone lo spiega bene nella sua ordinanza del 29 febbraio 2016, vi prego di leggerla. Cioè, il difensore poteva ragionare in questi termini: "Anche in presenza di questi provvedimenti che io non condivido, il mio assistito intende sottoporsi ad

interrogatorio, ovvero intende rendere spontanee dichiarazioni, ovvero intende avanzare richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento". Ma nessuna di queste richieste è stata avanzata nel corso delle udienze svoltesi innanzi al G.U.P. De Simone e la collega lo chiarisce bene nel suo provvedimento questo fatto.

E allora che tipo di nullità si è verificata? Una nullità alle intenzioni, una nullità virtuale. Il codice non penso che preveda questo tipo di nullità, oltre che (tenete presente signori della Corte) con riferimento a tutto quello che hanno eccepito i difensori, nel nostro ordinamento esiste il principio di tassatività delle ipotesi di nullità. Cioè, si può dichiarare nullo un atto solo se espressamente previsto dalla legge e lo stesso discorso vale anche con riferimento all'inutilizzabilità, anche se non espressamente previsto dall'Articolo 191. Qui mi sembra che siano state fatte tantissime eccezioni e sono state dedotte violazioni non sanzionate dalla nullità, perché non previste espressamente dalla Legge.

Gli Avvocati Centonze, Petrone e Caiazza hanno insistito sull'eccezione ex Articolo 11 C.P.P., già sollevata all'udienza preliminare, sul presupposto che anche i Magistrati in servizio presso l'Ufficio Giudiziario di Taranto sarebbero persone offese o quantomeno danneggiate del reato di disastro ambientale, 434 Codice di Codice Penale, producendo l'Avvocato Centonze documentazione attestante la vicinanza di abitazioni di alcuni Magistrati con quelle di persone costituite Parti Civili nel processo e l'Avvocato Caiazza un parere pro veritate a firma del professor Giorgio Spangher. L'Avvocato Annicchiarico ha riproposto la medesima eccezione, l'aveva già fatta in una delle prime udienze svoltesi davanti al Corte di Assise, già da voi

rigettata, con specifico riferimento però alla costituzione di Parte Civile di un Giudice di Pace non più in servizio, poi costituzione in seguito dallo stesso revocata, producendo analoga documentazione a quella esibita dall'Avvocato Centonze e facendo presente che tra coloro che si erano costituiti Parti Civili vi era anche il dottor Alberto Cassetta, agronomo, che in passato era stato componente laico della Sezione Specializzata Agraria di questo Tribunale.

Le questioni preliminari si trattano in modo rapido e in modo rapido io vi dico che non possiamo fare altro che ribadire i concetti già espressi dal G.U.P. e dalla Corte di Assise. La concreta operatività della disciplina dettata dall'Articolo 11 C.P.P., è subordinata alla condizione (ripeto) che il Magistrato nel procedimento penale, in questo procedimento penale, abbia assunto formalmente la qualità di indagato, imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. Giustamente, come dice il professor Giorgio Spangher, non è necessario che si sia costituito Parte Civile, però io vi dico che è necessario che formalmente abbia acquisito questa qualità. E nella nostra fattispecie nessun Magistrato in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Taranto ha assunto la qualifica di persona offesa o danneggiata dai reati per cui è processo. Cassazione Sezione II, numero 36.365 del 2016 e Cassazione Sezione Feriale, numero 35.729 del 2013, quest'ultima citata nel parere pro veritate a firma del professor Giorgio Spangher, hanno escluso che ricorressero gli estremi per applicare l'Articolo 11 in un procedimento per frode fiscale, relativo ad una società quotata in borsa, in cui risultavano azionisti i Magistrati del medesimo distretto, che però non avevano formalmente mai assunto la qualifica di danneggiati dal reato. Ma il principio che si recava da queste decisioni

è un principio campato in aria, è un principio isolato? No, assolutamente no, è un principio che è in linea con la costante Giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la competenza per territorio e quell'ex Articolo 11 C.P.P. devono essere accertate in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove acquisite e non sulla base di mere congetture. Cassazione Sezione VI 21 dicembre 1992, numero 4.602 e Cassazione Sezione VI 30 novembre 2006, numero 40.249.

Analogo principio si recava da Cassazione Sezione III, numero 4.368/2012, che ha ritenuto non abnorme la sentenza che: "Rilevata la potenziale qualità di danneggiato dal reato di un Magistrato del medesimo Ufficio Giudiziario di appartenenza del Giudice precedente, quindi la potenziale qualità non risultava dagli atti formalmente, aveva dichiarato l'incompetenza funzionale ai sensi dell'Articolo 11 in quanto (ha detto la Corte) non è abnorme il provvedimento perché non si pone fuori dal sistema processuale, dalle regole stabilite dal Codice di Procedura Penale, però né è una situazione che può determinare la stasi del procedimento, però (diceva) il Giudice dichiarato competente doveva sollevare conflitto negativo di competenza", sul fatto che non risultavano formalmente danneggiati i Magistrati, quel Magistrato. Il vizio di fondo che a mio avviso emerge dal parere pro veritate del professor Spangher, massimo rispetto per l'illustre studioso che io ho avuto la fortuna e l'onore di ascoltare in uno dei tanti incontri di studi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e vi posso assicurare che è bravissimo, il vizio di fondo è che si dà per scontato che in questo processo vi siano effettivamente Magistrati offesi o danneggiati dal reato ex Articolo 434, quando questa circostanza non emerge assolutamente da alcun dato processuale.

Nulla questo poi quanto all'ambito soggettivo di applicazione

in ordine al fatto che la deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza per territorio, stabilita dall'Articolo 11, si applica anche ai Magistrati non togati. Non si applica solo a voi, signori della Corte di Assise, non ai togati, i popolari, perché voi siete qualcosa di provvisorio. Tra questi non togati, ha detto Cassazione Sezione I numero 4.307/1999, rientrano anche gli esperti delle Sezioni Agrarie dei Tribunali, che sono membri necessari dell'organo giudicante ed esercitano pertanto le funzioni di cui sono investiti, non in via suppletiva e saltuaria come voi, ma piena e continuativa. Ma deve trattarsi di Magistrati ancora in servizio. Il dottor Cassetta, persona ottantenne, ha svolto le sue funzioni quale componente supplente, non effettivo, supplente, della Sezione Specializzata Agraria solo per un biennio, dal 2003 al 2005, come emerge dalla documentazione che alla fine del mio intervento io vi produrrò. Documentazione proveniente dal Tribunale di Taranto, II Sezione Civile, e proveniente dalla Corte di Appello di Lecce, a firma del Presidente Dell'Anna. Perché? Perché se hanno cessato di appartenere all'organo giudiziario, non vi è alcuna possibilità di applicazione del disposto di cui all'Articolo 11, come avete chiarito voi nel vostro primo provvedimento e come ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 163 del 2013, su cui non mi soffermo, perché l'avete abbondantemente sviscerata la decisione della Corte nel vostro provvedimento. Ma deve trattarsi di persona che comunque è ancora, tra virgolette, Magistrato. Su questo punto non concordo con il parere pro veritate del professor Spangher, deve trattarsi di Magistrato. Perché se questa persona non è più in servizio, manca il presupposto soggettivo per l'applicabilità di questa norma. Voglio dire, fate mente locale signori della Corte su quell'Articolo 11, che

cosa vi dice l'Articolo 11: "Io accomuno l'ipotesi che il Magistrato interessato al reato eserciti ancora le sue funzioni nel distretto in cui ha sede il Giudice che sarebbe competente a procedere a quella che egli esercitava al momento del fatto o ha esercitato". Ma lascia comunque chiaramente intendere che deve trattarsi di Magistrato e non di soggetto per il quale questa qualifica sia venuta meno. Su questo non concordo con il professor Spangher, che ha esercitato tra virgolette nel suo parere veritate, ma Magistrato che ha esercitato, cioè qualcuno che è ancora in servizio, è stato trasferito in altra sede. L'esercitava al momento del fatto ma non sta più a Taranto, sta a Milano, sta a Roma, ma la qualifica ci vuole, perché se uno è andato in pensione non ha più quella qualifica, è diventato un cittadino normale.

L'Avvocato Annicchiarico ha depositato in data 25 ottobre 2016 una memoria integrativa, allegando la sentenza numero 527 del 2003 del G.I.P., presso il Tribunale di Taranto, con la quale nel procedimento a carico di tre imputati per il reato di incendio consumato in uno stabilimento balneare sito in agro di Pulsano, veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Potenza perché, stante l'avvenuta costituzione di Parte Civile del condominio che gestiva quello stabilimento, era emerso che uno dei condomini presenti all'assemblea del 16 marzo 2003, nel corso della quale era stato deliberato di esperire l'azione giudiziaria nell'ambito dello stesso procedimento, era anche Magistrato in servizio presso l'Ufficio Giudiziario Tarantino e cioè un Magistrato che era proprietario di una unità abitativa all'interno del villaggio, che aveva subito danni alla sua proprietà in occasione dell'incendio. Magistrato che attualmente è in pensione e, comunque, un Magistrato che risultava formalmente persona danneggiata

e che si era costituito Parte Civile. L'Avvocato Annicchiarico è un illustre penalista, però molte volte scorda le norme previste dal Codice Civile in materia di condominio, che si era costituito Parte Civile tramite chi? Tramite l'amministratore condominiale, ai sensi del combinato disposto di cui agli Articoli 1.130 e 1.131 del Codice Civile. È l'amministratore che rappresenta i condomini, non possono costituirsi se non li riguarda personalmente Parte Civile, lo devono fare tramite l'amministratore del condominio dopo che l'assemblea dei condomini ha deliberato di procedere. Questo è avvenuto nella fattispecie. Cioè, il Magistrato risultava formalmente persona danneggiata dal reato. Quindi un caso completamente diverso da quello nostro. Poi ha allegato un provvedimento, non motivato, adottato da un Magistrato del mio ufficio, non dal dottor Sebastio, da un altro Magistrato, dal Pubblico Ministero titolare del procedimento, reso in data 8 aprile 2011 (badate bene alla data, 8 aprile 2011), con il quale a seguito dell'istanza del difensore di un indagato per fatti commessi quando rivestiva le funzioni di G.O.T., disponeva lo stralcio della posizione di questo indagato e l'invio degli atti a Potenza. Nel 2011, cioè antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale, che è del 2013. Perché non ho il tempo di documentare la circostanza, se le Parti Civili faranno slittare l'udienza, sicuramente nei prossimi giorni potrò recuperare, questi provvedimenti sono stati ritrasmessi dalla Procura della Repubblica di Potenza alla Procura della Repubblica di Taranto, con riferimento ad un Magistrato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio addirittura, quindi un Magistrato formalmente ancora in servizio. Potrò documentarlo, non ho avuto il tempo perché ieri ha depositato questo provvedimento, non pensavo che facesse anche questa ulteriore questione,



non ho avuto la possibilità.

Gli Avvocati Rossetti, Petrone, Lanucara, Mariucci, Beduschi, Melucci, Perrone, Pierotti e Caiazza hanno anche eccepito la inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti dei loro assistiti e quindi l'espunzione dei relativi atti dal fascicolo per il dibattimento. Non voglio ripetere l'argomento su cui si è soffermato il collega Buccoliero.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - L'espunzione no.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Sì, questo ho annotato, non so se ho annotato male. Ecco, fermi i criteri di utilizzabilità previsti dall'Articolo 403, su cui si è soffermato il collega Buccoliero, i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio non possono in alcun modo essere espunti dal fascicolo per il dibattimento perché, altrimenti, si violerebbe il disposto di cui all'Articolo 431 comma I lettera e) Codice di Procedura Penale.

Gli Avvocati Rossetti e Petrone hanno chiesto lo stralcio, cioè la separazione della posizione dei loro assistiti Conserva e Florido, eccependo l'incompetenza per materia della Corte perché entrambi risponderebbero di reati di competenza del Tribunale, non collegati teleologicamente con quelli per i quali sarebbe prevista la competenza del primo organo giudiziario della Corte di Assise.

Gli Avvocati Sirotti per Romero, Mattesi per Pelaggi, Muscatiello per Vendola hanno riproposto l'eccezione di incompetenza per territorio perché i fatti addebitati ai loro assistiti si sarebbero verificati in luoghi diversi da Taranto. Anche se ciò contrasta con quanto ascritto nel capo di imputazione e parlano di Roma, Milano e Bari.

Gli Avvocati Marzullo per Antonicelli, Fratoianni e Blonda, l'Avvocato Ruffino per Pellegrino e Assennato e l'Avvocato Raffo per Manna, preso atto di questa

eccezione hanno riproposto anche loro la eccezione di incompetenza territoriale in ordine ai reati ipotizzati a carico dei loro assistiti, pur essendo stati commessi in Taranto, in considerazione del fatto che tra questi ultimi reati e quelli prima indicati ricorrerebbe il caso di connessione, ex Articolo 12 lettera c) Codice di Procedura Penale e sulla base della disposizione di cui all'Articolo 16 comma I Codice di Procedura Penale. Nel richiedere il rinvio a giudizio, signori della Corte, davanti alla Corte di Assise di Taranto, noi Pubblici Ministeri abbiamo tenuto presente le regole sulla competenza per connessione che si recavano dal combinato disposto di cui agli Articoli 12, 15 e 16 del Codice di Procedura Penale.

Cosa dice l'Articolo 12? Chiedo scusa al Presidente e al Giudice a Latere, però voglio citare le norme per i signori Giudici Popolari. L'Articolo 12 indica quali sono i casi di connessione e ne indica tre: la lettera a) parla di concorso o cooperazione nel reato; la lettera b) parla di concorso formale di reati e di reato continuato, ai sensi dell'Articolo 81 del Codice Penale; la lettera c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

L'Articolo 15 cosa dice? "Se alcuni dei procedimenti connessi, quelli per cui ricorre questa situazione, le lettere a), b) e c), appartengono alla competenza della Corte di Assise ed altri a quella del Tribunale, è competente per tutti la Corte di Assise.

Articolo 16, la competenza per territorio per i procedimenti connessi, quelli che vi ho indicato prima, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al Giudice competente per il reato più grave e in caso di pari gravità al Giudice competente per il primo reato.

Che cosa significa competenza per connessione? È un particolare tipo di competenza, che si delinea (cercherò di essere chiaro, spero) allorché tra più situazioni idonee in astratto a dare vita ciascuno ad un processo penale, intercorre una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di uno dei processi, verrebbe a coincidere parzialmente o ad identificarsi parzialmente con la regiudicanda oggetto di altri processi. Più regiudicande si dicono connesse se hanno in comune qualche elemento, in modo che vengono a trovarsi in una situazione anche di parziale coincidenza e non sia possibile deciderne una, senza decidere anche le altre. Spero di essere stato chiaro. Cioè, le norme sulla connessione descrivono situazioni in cui il legislatore presume che ai fini di una corretta definizione dell'oggetto del giudizio, due o più procedimenti devono essere trattati congiuntamente, ancorché in base a quelli che sono i criteri generali, la cognizione del processo appartenga alla competenza dei Giudici diversi. Perché? Perché questa circostanza rende più conveniente il *simultaneus processus*. E qual è lo scopo del *simultaneus processus*? È la unitarietà dell'acquisizione e valutazione delle prove, che consente di ottenere giudizi rapidi in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di cui All'articolo 111 della Costituzione, richiamato nel suo provvedimento anche dal Presidente del Tribunale. Non solo questo, ma il *simultaneus processus* di più fatti, che sarebbero competenza di Giudici diversi, comporta un effetto favolevole e cioè quello di evitare il possibile contrasto di giudicati, perché uno potrebbe pensare in un modo e l'altro potrebbe pensare in un altro modo, allora è giusto che giudichi uno soltanto.

Vi richiamavo prima l'Articolo 12, le lettere a), b) e c).  
Bene, a mio avviso in questo processo ricorrono tutte e

tre le ipotesi disciplinate dal Legislatore. Innanzitutto è stato ipotizzato dal Pubblico Ministero che i reati sub cc) e pp) sono stati commessi da più persone in concorso tra loro. E ricordo a me stesso che in tema di reato concorsuale la consumazione di un reato concorsuale, così come programmato, segna il limite cronologico ultimo della condotta, tanto è vero che sono punibili anche coloro che intervengono nella fase finale. Tuttavia il contributo alla realizzazione dei nostri fatti sono stati posti in essere, così come abbiamo ipotizzato, così come abbiamo contestato, nella fase di ideazione e programmazione della condotta di determinazione ascritta agli estraneus in Taranto. Per questo, in risposta a quello che vi diceva l'Avvocato Muscatiello, noi abbiamo scritto in Taranto e in Bari per quanto riguarda l'accusa rivolta al Presidente Vendola. I concorrenti di Vendola, Ticali, Pelaggi e Romeo poi risultano imputati di più reati e per questi più reati, per questi concorrenti, potrebbe ipotizzarsi il ricorso all'Articolo 81 del Codice Penale.

Sarebbe veramente assurdo escludere il rapporto di connessione per persone imputate di più reati, per i quali sarà possibile in un futuro, in una futura ed eventuale sentenza di condanna, ritenere fra gli stessi il vincolo della continuazione, con la conseguente irrituale celebrazione dei processi in tre sedi giudiziarie diverse. Cioè Vendola a Bari, Archinà a Taranto, Fabio Riva Bari, Fabio Riva Taranto. Cioè, non si giustificerebbe per quello che vi dicevo prima, è necessario il simultaneous processus, perché qui non risponde solo Vendola, non risponde solo Ticali e Pelaggi di concussione, di rivelazione di segreto d'ufficio e di abuso di atti d'ufficio, insieme a lui rispondono persone che hanno commesso reati in Taranto e i cui reati erano scopo dell'associazione a delinquere di

cui al primo capo di accusa. Questo dovete pensare e per i quali ricorrebbe l'ipotesi di connessione di cui alla lettera b) dell'Articolo 12 del Codice di Procedura Penale. Che facciamo allora? Uno lo giudichiamo a Taranto, l'altro lo giudichiamo a Milano, l'altro lo giudichiamo a Roma e l'altro a Bari!

Poi, in questi capi di accusa, è stata contestata anche l'aggravante di cui all'Articolo 61 numero 2 Codice Penale perché, a nostro avviso, gli illeciti che noi abbiamo formulato sarebbero stati considerati reati mezzo commessi per eseguirne altri più o meno più gravi, meno gravi e che sarebbero i cosiddetti reati fine. Questo fatto è stato censurato dall'Avvocato Muscatiello, perché ha detto: "Guardate che l'aggravante di cui all'Articolo 61 numero 2 non poteva essere contestata a Vendola, Ticali, Pelaggi e Romeo, perché essendo imputati del solo reato mezzo, non avrebbero commesso consono a commettere anche il reato fine". Sì, in effetti in merito sussiste un contrasto interpretativo, signor Presidente e signori della Corte, in punto di Giurisprudenza di legittimità. La questione è che se ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'Articolo 12 lettera c) del C.P.P., sia richiesta a meno identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. C'è un primo orientamento, secondo cui ai fini della connessione teleologica è necessario che ricorrano due condizioni e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri, che il reato fine sia realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato mezzo. A questo orientamento se ne contrappone un altro, minoritario vi diceva l'Avvocato Muscatiello, per il quale invece si deve valorizzare la formulazione letterale della norma e considerare rilevante, quale criterio per la ricorrenza

dell'ipotesi di connessione, il solo requisito oggettivo del nesso teleologico.

Questa questione era stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, però le Sezioni Unite non hanno deciso perché hanno ritenuto inammissibile il ricorso presentato e quindi non sono potute scendere nel merito. Ma quanto prospettato (a mio avviso eh) dai difensori degli imputati, appare privo di rilevanza in questo processo, perché l'aggravante di cui all'Articolo 61 numero 2 non risulta contestata solo a Vendola, Ticali, Pelaggi e compagnia bella, ma risulta contestata anche ai concorrenti, cioè agli extraneus di Vendola, Ticali, Pelaggi e Romeo e cioè alle stesse persone che poi avrebbero commesso i reati fine. Cioè i reati mezzo e i reati fine non sarebbero stati commessi con riferimento alla posizione dei predetti concorrenti da soggetti diversi, ma tutti dagli stessi soggetti.

Allora, al reato concorsuale mezzo non può che applicarsi nel nostro processo la regola indicata nell'Articolo 16 comma I C.P.P., richiamata dai difensori delle persone che dovranno rispondere di favoreggiamento e, come vi dicevo prima, in base alla quale territorialmente se più Giudici sono competenti, è competente il Giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave e il reato più grave è quello di cui all'Articolo 439 del Codice Penale, contestato al capo c), non ricordo e cioè l'avvelenamento di sostanze alimentari. Per cui il processo necessariamente si deve fare a Taranto. In conclusione signori della Corte, per gli intraneus, cioè coloro che rivestono la qualifica per il delitto contestato, concussione, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio, se dovesse prevalere il primo indirizzo giurisprudenziale che io vi ho citato, si porrebbe solo una questione di valutabilità o meno a loro carico dell'aggravante, in base al principio

espresso dall'Articolo 118 Codice Penale, che distingue tra aggravante di natura soggettiva e aggravante di natura oggettiva e in base ai parametri indicati nell'Articolo 70 del Codice Penale. Ma questo è giudizio di merito, ma il processo si deve fare a Taranto, processualmente parlando.

L'Avvocato Vancheri, per l'imputato Ticali, ha eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio relativamente alla posizione del suo assistito per genericità del capo di accusa pp), perché non risulterebbero specificate le condotte di cui all'Articolo 326 Codice Penale che ne prevede quattro. A riscontro della sua eccezione ha prodotto un capo di accusa, tratto molto probabilmente dall'originale richiesta di rinvio a giudizio e la collega Cannarile mi ha fatto notare che è diverso da quello indicato nel decreto che ha disposto il Giudizio. Ancora a supporto di questa eccezione ha dedotto l'irrituale contestazione di due reati, quelli di cui agli Articoli 323 abuso d'ufficio e quello di cui all'Articolo 326 Codice Penale, per i quali vi sarebbe un concorso apparente di norme. Intanto è bene precisare, a mio avviso, che l'Articolo 429 comma II non parla di genericità, ma di mancanza o insufficienza del requisito previsto dal comma I lettera c) e la Giurisprudenza di legittimità ha sempre scrutinato con grande circospezione l'incertezza della motivazione, affermando in più circostanze che è sufficiente che essa contenga i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un adeguato contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la contestazione non prende in considerazione solo il capo di imputazione in senso stretto, bensì anche tutti gli atti che inseriti nel fascicolo processuale consentono all'imputato di conoscere l'addebito nella sua forma più

ampia. Questa è una Cassazione, Sezione II, la numero 2.741 del 2015.

Bene, dalla lettura del capo di accusa di riferimento, emerge in tutta evidenza che risulta contestato l'addebito di cui all'Articolo 326 comma 1 del Codice Penale. Comunque, quand'anche la Corte fosse d'accordo con il rilievo formulato dai difensori, prima di dichiarare la nullità e disporre la regressione del procedimento, dovrebbe sollecitare il Pubblico Ministero ad integrare o a precisare le contestazioni. La Cassazione Sezione I, la numero 39234 del 2014 ha ritenuto abnorme un'ordinanza dibattimentale adottata in assenza di invito al Pubblico Ministero.

Veniamo al concorso apparente, che significa signori della Corte? Significa che più norme, più disposizioni, possono convergere nel disciplinare una medesima condotta e questa condotta astrattamente appare riconducibile sotto due diverse disposizioni. Questa convergenza può essere reale, dando vita ad un concorso di reati, oppure fittizia, dando vita ad un concorso apparente di norme che nel nostro codice è disciplinato dall'Articolo 15 del Codice Penale, che indica però un solo criterio, quello della specialità tra fattispecie, in virtù del quale tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie generale sono contenuti anche in un'altra fattispecie speciale, la quale a sua volta contiene ulteriori elementi specializzanti. Non tutti però accettano un'impostazione di questo tipo, un'impostazione monistica della questione, si parla anche di specialità per sussidiarietà, cioè quando più norme prevedono stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene e in questo caso il concorso apparente di norme viene risolto accordando la prevalenza alla norma che prevede l'offesa più grave, ovvero per consunzione e assorbimento. In questo caso il concorso viene risolto



con l'assorbimento del reato meno grave in quello più grave. Ma l'Articolo 323, che già nel cappelletto parla di consunzione, di assorbimento, salvo che il fatto dice non costituisca il più grave reato e l'Articolo 326, all'epoca dei fatti erano reati di pari gravità, perché entrambi puniti con una pena che variava da sei mesi a tre anni di reclusione. Adesso addirittura il 323 è diventato più grave del 326 comma 1, per effetto dell'Articolo 1 comma 75 lettera p) della Legge 6 novembre 2012 numero 190.

Però può dire l'Avvocato Vancheri: "Va bene, non c'è assorbimento, non c'è consunzione, sono reati di gravità, però tutto ciò non esclude che posso trovare applicazione nel disposto dell'Articolo 15 Codice Penale e cioè il principio del concorso apparente di norma". Perché in questo caso, a suo dire, potrebbe dire: "La condotta abusiva integra sia la fattispecie ex Articolo 323 e sia un altro reato meno gravemente punito di pari gravità. In questo caso (può dire l'Avvocato) il principio di specialità comporta l'applicazione soltanto dell'Articolo 323 o, in alternativa, di altro distinto reato". Perché? Perché la descrizione del modello legale della diversa fattispecie incriminatrice consiste in uno specifico abuso dei poteri propri della funzione o del servizio, che però debba cagionare un vantaggio a un danno ingiusto, come recita il 323. Un ragionamento di questo tipo ha trovato sponda in passato in una decisione della Cassazione, l'unica che ho trovato, la Sezione VI, la numero 7.960 del 1997, che ha negato la possibilità di un concorso formale tra il delitto di abuso d'ufficio e quello di rivelazione e/o utilizzazione abusiva di segreti d'ufficio di cui all'Articolo 326 sul rilievo che i due reati presuppongono entrambi l'abuso delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali o al servizio, cosicché (ha

detto la Cassazione) in caso di unicità della condotta non si potrebbe addebitare all'autore due volte la stessa violazione.

Questo che cosa significa, anche a voler seguire questa Giurisprudenza? Significa che la condotta deve essere unica, perché se quella condotta che costituisce l'abuso di ufficio, così come ipotizzato dai Pubblici Ministeri, è preceduta o è seguita da altra diversa condotta, rivelazione di segreti d'ufficio, che integra gli estremi di un altro reato, di maggiore, minore, pari gravità, sussisterà in questo caso il concorso materiale dei reati, in continuazione tra loro si potrà dire, se unificati dal medesimo disegno criminoso.

Però i fatti sono diversi e comunque, signori della Corte, mi raccomando, queste contestazioni non potranno mai comportare la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, tenuto conto della possibilità concessa al Pubblico Ministero di formulare addebiti alternativi, come riconosciuti in modo pacifico e costante dalla Giurisprudenza di legittimità. Cito cassazione Sezione VI, la numero 4.187 del 2000; Sezione II, la numero 18.115 del 2003; Sezione II, la numero 26.527 del 2007.

Anche l'Avvocato Maggio, per l'imputato Ferrante, ha eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per genericità del capo di accusa, valgono le medesime considerazioni che ho svolto or ora.

Analogha questione ha affrontato l'Avvocato Lanucara per il suo assistito, eccependo la nullità del decreto per indeterminatezza dei capi di accusa sub b), h) ed i), attinente se non ricordo male al disastro ambientale, perché il Pubblico Ministero avrebbe contestato (ha detto il difensore) l'evento del reato ma non le condotte.

Mi limito solo a dirvi che la norma di cui all'Articolo 434 punisce la condotta del soggetto che compie fatti da noi

indicati nel capo di accusa, diretti a provocare anche un qualunque altro disastro, oltre che il crollo di una costruzione. E io ritengo che abbiamo posto bene in evidenza la commissione di atti, comportamenti, condotte o omissioni obiettivamente dirette a produrre l'evento pericoloso, indicando in modo preciso queste condotte.

Gli Avvocati Marzullo per Antonicelli, Fratoianni e Blonda, l'Avvocato Ruffino per gli imputati Pellegrino e Assennato, l'Avvocato Bruni per l'imputato Pentassuglia hanno riproposto l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di s.i.t. resi dai loro assistiti perché assunti in divieto dell'Articolo 63 del Codice di Procedura Penale. La norma prevede due ipotesi, due ipotesi di inutilizzabilità, se nel corso dell'esame di una persona sentita come testimone emergono indizi di reità a suo carico, bisogna sospendere l'esame e dirgli: "Da questo momento sei indigato, trovati un difensore". Il II comma prevede una ipotesi di inutilizzabilità assoluta. Perché? Perché dice che se una persona doveva essere sentita ab initio come persona sottoposta alle indagini e tu lo assumi come testimone, quelle dichiarazioni comunque, se non è stato assistito da un difensore, non possono essere utilizzate. Quindi le prime non possono essere utilizzate solo nei confronti della persona che le rende, però contro altri sì, le seconde non possono essere utilizzate nei confronti di nessuno.

Però questa disposizione limita le dichiarazioni indizianti solo a quelle dalle quali emerga una responsabilità penale di un soggetto per i fatti oggetto di investigazione, per i fatti pregressi e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto raelizzi il fatto tipico di un'ulteriore figura di reato. Perché? Perché questa norma è una norma di garanzia ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda le persone che abbiano già commesso un reato, attenzione,

ma non la persona che debba ancora commetterlo. Qui noi abbiamo contestato il favoreggiamento, perché con quelle dichiarazioni hanno aiutato. Con quelle dichiarazioni. Cioè, loro con quelle dichiarazioni commettono il reato, non vogliono nascondere qualcosa che hanno commesso prima. Su questo è illuminante la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la numero 33.583 del 2015.

L'Avvocato Marzullo però è stato più sottile, perché sempre per l'imputato Antonicelli, ha eccepito l'inutilizzabilità del verbale contenente le s.i.t. Rese dal suo assistito per violazione degli Articoli 63 commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale, perché ha detto: "Il mio assistito doveva necessariamente essere ascoltato con le garanzie di legge, perché sarebbe stato concorrente di Vendola nella concussione, atteso che su incarico di quest'ultimo sarebbe andato ad ammonire Assennato". Povero Antonicelli, ci invita sostanzialmente il difensore a modificare il capo di accusa da favoreggiamento in concussione, un reato punito da 4 a 12 anni, non è uno scherzo. Però il potere di verificare la corretta qualifica da attribuirsi al dichiarante è propria del Giudice, per fare ciò però deve disporre di elementi di fatti idonei a consentirgli un tale giudizio. Nel suo accertamento deve ricercare e valutare solo indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'Autorità Precedente. Questo lo dice una Sezione Unite della Cassazione, la numero 23.868 del 2009. L'originaria esistenza di gravi indizi di reità inoltre non può automaticamente farsi derivare dal sol fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali

da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali del soggetto coinvolto e di tutti i soggetti coinvolti o di alcuni di essi. E questo lo dice una Cassazione del 2002, Sezione I, numero 8.099.

La questione poi relativamente alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamenti di fatto. Voi avete soltanto presente quella che è la contestazione, non avete alcun altro elemento in merito. Però va sottolineato un fatto, va sottolineato che l'accertamento della condizione di fatto ostativa all'assunzione delle dichiarazioni senza le prescritte garanzie, anche se prescinde da una formale imputazione, non può mai colpire le dichiarazioni rese dal soggetto che non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella equiparata di persona sottoposta alle indagini, dal momento che il Giudice, a differenza del Pubblico Ministero, non può attribuire ad alcuno di propria iniziativa la suddetta qualità, ma può e deve soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sicché sussista incompatibilità (dice la Cassazione) con l'ufficio di testimone ai sensi dell'Articolo 197 comma I lettere a) e b). Ne consegue che in riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante, non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'Articolo 63 C.P.P., alla quale si estende anche la necessità della successiva formale insturazione del procedimento a suo carico. Questa è Sezione V, la numero 43.232 del 2008.

Gli Avvocati Vozza e Annicchiarico hanno eccepito la nullità dell'ordinanza della dottoressa De Simone, resa all'udienza del 25 febbraio 2016, che non avrebbe motivato su un'eccezione dell'Avvocato Annicchiarico di nullità e/o inutilizzabilità dell'incidente probatorio. Non ricordo che sia stato detto, però il richiamo è

sicuramente all'Articolo 125 del Codice di Procedura Penale, ove è scritto al comma III che le sentenze e ordinanze sono motivate a pena di nullità. A mio avviso è una nullità relativa, perché non definita assoluta dalla legge e che a mente dell'Articolo 181 comma II del Codice di Procedura Penale andava eccepita prima che fosse pronunciato il provvedimento previsto dall'Articolo 424 C.P.P. E l'Avvocato Vozza non ha eccepito tempestivamente questa nullità.

All'udienza preliminare del 29 febbraio 2016, invece, l'Avvocato Annicchiarico eccepiva la nullità dell'ordinanza del G.U.P. In ordine a tutte le eccezioni da lui sollevate, tutte, non quella, tutte, perché non esaustiva. Il G.U.P. rispondeva sulle eccezioni dei difensori rendendo un'ordinanza in data 25 febbraio 2016 e soprattutto rendendo un'ordinanza all'udienza del 29 febbraio 2016, con la quale riprendeva e sviluppava gli argomenti proposti di difensori confutandoli e rigettandoli. Noi produrremo pure queste ordinanze.

L'Avvocato Vozza, per i suoi assistiti, ha eccepito la nullità ex Articolo 419 commi 1 e 7 C.P.P., perché il Giudice non avrebbe fatto notificare a tutte le persone offese l'avviso del giorno dell'udienza, il Giudice dell'udienza preliminare, con lesione del suo diritto di difesa, perché gli avrebbe impedito di provare (se non ho capito male) l'infondatezza delle pretese che avrebbero potuto avanzare soggetti successivamente costituitesi Parti Civili.

Beh, intanto appare opportuno una precisazione e cioè che soltanto alla persona offesa e non anche alla persona danneggiata, dice la legge, spetta l'avviso di fissazione udienza ex Articolo 419 C.P.P. e a me risulta che tutte le persone da noi indicate come offese hanno ricevuto l'avviso. Peraltro il difensore sul punto non si impegna più di tanto, però sicuramente lui ha inteso

fare riferimento a persone danneggiate, a mio avviso. Peraltro la nullità ex Articolo 419 commi 1 e VII riguardanti la persona offesa ha natura relativa e, di conseguenza, essa può essere dedotta, come peraltro ha riconosciuto lo stesso difensore, solo dalla parte che vi abbia interesse ai sensi dell'Articolo 181 comma 1, che di norma è la parte destinataria dell'atto. L'imputato non è legittimato a proporre l'eccezione di nullità del decreto del G.I.P. che dispone il suo rinvio a giudizio, fondandolo sull'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa. Perché? Perché l'assenza della persona offesa, dice la Cassazione, da un lato non incide in sé in modo significativo sullo svolgimento dell'udienza preliminare e dall'altro non pregiudica alcun interesse dell'imputato, è Sezione I questa decisione, la numero 483 del 1992. Però il difensore ha fatto leva su un'altra decisione della Cassazione, la numero 1.773 del 1993. Questa Cassazione, stranamente a mio avviso, dice che è configurabile la legittimazione dell'imputato alla deduzione di tale nullità purché ci sia un interesse concreto attuale. Però poi, nella massima, si dice chiaramente che questo interesse concreto e attuale non può identificarsi con quello relativo al conseguimento del risarcimento del danno (cosa che voleva provare il difensore) dal momento che la citazione non annovera questa finalità tra quelle proprie e al risarcimento può provvedersi indipendentemente dalla citazione stessa.

L'Avvocato Annicchiarico, per il suo assistito, ha eccepito una nullità a mio avviso singolare, che si sarebbe verificata nel corso dell'udienza preliminare svoltasi innanzi al G.U.P. Dottoressa Gilli, mai proposta prima che lo stesso Giudice pronunciasse il provvedimento ex Articolo 424 C.P.P., mai proposta nel corso delle udienze tenute dalla dottoressa De Simone e consistente

nel fatto che il primo Giudice, la Gilli, una volta ricusato, non avrebbe dato atto in udienza (penso) che presso la sua Cancelleria sarebbe stata depositata l'istanza di ricusazione nei suoi confronti da parte di uno degli imputati di questo processo, Conserva, "Così come avete fatto voi, signori della Corte", ha detto Annicchiarico, non dandogli in questo modo la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa nei giudizi innanzi alla Corte di Appello prima e davanti alla Cassazione dopo. Vediamo .

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Solo per precisazione, l'ho dedotto anche davanti alla De Simone.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Anche davanti alla De Simone. Vediamo di inquadrare il procedimento relativo a questa richiesta, perché io rimango confuso da queste eccezioni, non sono di poco conto. Allora, la dichiarazione di ricusazione deve contenere l'indicazione dei motivi e delle prove e deve essere proposta con atto scritto, deve essere presentata insieme ai documenti nella Cancelleria del Giudice competente a decidere, che nel nostro caso era la Corte di Appello Sezione Distaccata di Taranto. Una copia di questa dichiarazione priva dei documenti, solo una copia, è depositata nella Cancelleria dell'ufficio cui è addetto il Giudice ricusato. Questo deposito serve esclusivamente a portare a conoscenza del Giudice ricusato che è stato oggetto di una istanza di questo tipo e quindi porlo in condizioni, se lo riterrà opportuno, di fornire elementi al Giudice che dovrà decidere attraverso una memoria. Quindi elementi che anche la Corte di Appello potrebbe poi acquisire d'ufficio. A questo punto la Corte di Appello decide a norma dell'Articolo 127 del Codice di Procedura Penale e cioè in Camera di Consiglio. Questa Camera di Consiglio può essere non partecipata quando la Corte dichiara de



plano l'inammissibilità della dichiarazione, perché la procedura de plano esclude l'instaurazione del contraddittorio e dunque l'avviso alle parti della fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio, oppure può essere partecipata, con avviso dell'udienza al difensore del ricusante delle parti interessate. Però la legge dice: "Anche alle altre parti interessate", giustamente dice l'Avvocato Annicchiarico. E secondo un indirizzo interpretativo, le parti processuali che non hanno proposto dichiarazione di ricusazione hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica in effettivo contraddittorio della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del Giudice ricusato. È una cassazione Sezione I, 8.212 del 2010 e Cassazione Sezione I, numero 38.590/2003, in quella Camera di Consiglio, badate bene, in quella, non all'udienza preliminare, in quella Camera di Consiglio. Persi è precisato anche un'altra cosa, si è precisato che l'avviso dell'udienza camerale non deve essere notificato agli imputati o indagati diversi da quello che abbia proposto l'istanza, se il motivo dedotto abbia natura personale. In questo caso infatti lo stesso ed eventuale accoglimento della domanda implicherebbe un provvedimento di separazione dei procedimenti con continuità del Giudice per quello riguardante le parti non ricusanti, di tal che non sarebbe configurabile per queste ultime la qualità di persone interessate a norma del I comma dell'Articolo 127 del Codice di Procedura Penale. E questa è una decisione della Cassazione VI, numero 36.340/2003 e Cassazione Sezione VI, numero 36.339 del 2003. Le conseguenze pratiche quali sono? Risiedono anche nella possibilità della parte non ricusante di proporre ricorso per Cassazione, avverso

l'ordinanza che decide sulla dichiarazione di ricusazione. Che c'entra l'udienza preliminare? Che c'entra l'udienza preliminare? Ma qualunque soluzione (io adesso faccio come il collega Buccoliero, mi arrabbio un po') si voglia dare al problema degli avvisi io mi chiedo, ma a chi spettava dare l'avviso di fissazione dell'udienza, alla dottoressa Gilli, poveretta, destinataria di una istanza di ricusazione conosciuta perché la Legge dice che deve comunque conoscerla? Fatto questo che addirittura ha fatto ritenere, in base ad alcune decisioni della Cassazione, comunque ammissibile l'istanza o al Presidente del Collegio che doveva decidere sulla ricusazione? E ancora, ma la richiesta di copie a chi andava indirizzata? Alla dottoressa Gilli, cui era stata depositata solo una copia dell'istanza o su chi aveva la competenza a decidere, presso cui erano stati anche depositati i documenti comprovanti i motivi di ricusazione? E comunque, se nullità si è verificata per violazione del penultimo e ultimo comma dell'Articolo 127 del Codice di Procedura Penale, questa riguardava l'udienza preliminare o l'udienza camerale nel corso della quale si era discusso sulla ricusazione? Signori della Corte, date voi una risposta a questi quesiti perché io sinceramente, come dicevo prima, mi sento un po' confuso, perché viene messa a dura prova la conoscenza di una persona delle norme del Codice di Procedura Penale. Io vi ringrazio per l'attenzione e produco tutta la documentazione cui abbiamo fatto riferimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, devono intervenire anche i Pubblici Ministeri?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sulle eccezioni no.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti Civili devono intervenire?

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Io un brevissimo intervento, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se è breve facciamo subito e chiudiamo.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Brevissimo.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Presidente, chiedo scusa all'Avvocato Del Vecchio, noi dovremmo formulare una modifica del capo di accusa e un'integrazione a un altro capo di accusa, anche, dopo l'intervento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, prego.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Io desidero soffermarmi su un solo aspetto che ha occupato la requisitoria dell'ufficio del Pubblico Ministero, se non altro per vicinanza della materia a quelle che ormai in tempi normali, ahimè, mi sono trovato a studiare, a esercitare nell'ambito della professione. Mi riferisco all'Articolo 11, alla eccezione che concerne l'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale in rapporto alla partecipazione a questo processo, in veste di Parte Civile costituita, di uno degli esperti ormai in pensione da più di vent'anni credo della Sezione Agraria di questo Tribunale. Le controversie affidate alla Sezione Agraria in vero sono ormai esaurite, concernevano contratti che credo la maggior parte dei colleghi presenti in quest'aula non hanno mai sentito nominare o forse rammentano qualche riferimento negli studi universitari, quali la soccida, la mezzadria, la colonia, contratti che a un certo punto della evoluzione dell'ordinamento applicabile ai contratti di partecipazione agraria sono stati soppressi, per cui il contenzioso nella Sezione Agraria è esaurito. L'ultima controversia nella Sezione Agraria l'ho affrontata forse sette anni fa. Questi contratti sono tutti ricondotti agli affitti, per cui i Giudici della Sezione Agraria ormai si riuniscono non più di una volta all'anno. Dico questo perché a loro signori della

Corte è rimessa la valutazione al fine di deliberare la effettiva possibilità di applicare il disposto dell'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale a questo processo, se il rapporto di colleganza con l'esperto che ha partecipato alla Sezione agraria di questo Tribunale possa inquinare la imparzialità del giudizio. Cioè, se una delle migliaia delle Parti Civili costituite, che ha esercitato per avventura, per un periodo di tempo molto limitato le funzioni di esperto nella Sezione Agraria di questo Tribunale, possa determinare un influenzamento del giudizio che sarete chiamati ad esprimere. Pertanto io desidero innanzitutto richiamare una delle prime sentenze della Corte Costituzionale, la numero 53 del 1970, che ha valutato alcuni profili censurati di incostituzionalità della Legge 2 marzo 1963, numero 320, nomine e durate in carica degli esperti della Sespozioni Specializzate Agrarie per affermare quanto mi appreso a leggere: "Le ordinanze imputano agli articoli che si sono prima ricordati della Legge 2 marzo 1963, numero 320, le violazioni degli Articoli 104, 105 e 108 della Costituzione, nella considerazione che le modalità dei medesimi fissati per la nomina degli esperti, i quali entrano a comporre le Sezioni Specializzate Agrarie non garantiscono né l'indipendenza e l'imparzialità dei loro giudizi. Osserva quindi la Corte Costituzionale, deve innanzitutto essere osservato come del tutto estraneo ed incoferente alla questione sollevata, se il richiamo fatto dalle ordinanze stesse agli Articoli 104 e 105 della costituzione, dato che questi hanno riguardo esclusivamente ai componenti la Magistratura, intesa questa nel nucleo ben delimitato, risultante solo da quella parte degli appartenenti all'ordine giudiziario costituita di Giudici Ordinari, rispetto ai quali solamente sono previste particolari forme di garanzia, come quelle che affida i provvedimenti di Stato ad essi

relativi ad uno speciale organo, qual è il Consiglio Superiore della Magistratura e poiché nella fattispecie è in contestazione il rispetto delle condizioni di indipendenza di (virgolettato) estranei partecipanti all'amministrazione della giustizia, alle quali si riferisce l'Articolo 108, l'indagine deve essere compiuta alla stregua solo di quest'ultima disposizione". Quindi precisa la Corte Costituzionale: "Attenzione, gli esperti non sono i Magistrati ai quali si riferisce pure letteralmente l'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale, sono esperti, cioè sono estranei partecipanti all'amministrazione della giustizia. E vediamo quanto sono estranei al fine di determinare l'ipotetico rapporto di colleganza con queste persone. Vediamo chi sono, Articolo 3 della Legge 86 del 1963: "essi sono prescelti (gli esperti naturali) tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici, per le Sezioni di Appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie". È lontana, è molto lontana la professione degli esperti da quelle di chi esercita funzioni giudicanti proprie, ma vi è di più, le modalità di nomina degli esperti, che provengono sostanzialmente da un organo amministrativo e sono consigliate dalle organizzazioni sindacali, allontanano ancora di più questa figura che assimilabile più a quella del consulente tecnico, per chi ha praticato questo tipo di processi, che al Giudice. L'esperto nella Sezione Agraria non giudica un bel niente, aiuta il Magistrato giudicante nella determinazione del valore del frutto pendente, nella determinazione del valore di un contratto di affitto, non giudica niente. In effetti, recita ancora la norma, che ha istituito presso ogni Corte di Appello un albo speciale, ripartito negli elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di

esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata. "Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza, iscrizioni agli albi, condotte incensurate. Gli stessi agli effetti dell'iscrizione nell'albo vengono indicati".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, È sufficiente il richiamo alla norma di legge, non ci legga tutta la norma.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Per significare che la provenienza della nomina da parte di un organo amministrativo o del sindacato allontana ancora di più questa funzione, tant'è che (e mi avvio veramente alla conclusione) non solo è veramente breve la durata dell'incarico, che è di due anni e non dico qual è la norma, ma soprattutto vi è un dato che differenzia la figura dell'esperto affidato alla Sezione Agraria del Tribunale da quella del G.O.T.. Immaginiamo il Giudice Onorario aggregato, che è un Avvocato o il Giudice di Pace, che è un Avvocato e non può esercitare nello stesso distretto della Corte di Appello dove esercita le funzioni, perché il Legislatore non si fida probabilmente della possibilità che la colleganza con l'Avvocato G.O.T. O con l'Avvocato Giudice di Pace possa determinare una influenza nel giudizio. Invece il geometra, l'esperto, il dottore in agraria continua a fare nello stesso distretto la professione che esercita quando non è applicato alla Sezione Agraria. Per cui se il Legislatore non ravvede alcuna situazione di incompatibilità dell'esercizio delle funzioni professionali rispetto a quelle giudicanti una Sezione Agraria, a maggior ragione non possiamo considerare neanche lontanamente ipotizzabile che una delle migliaia di queste costituite Parti Civili possa influenzare il giudizio affidato a questa Corte. Per cui chiedo il

rigetto di tutte le eccezioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sospendiamo, alle 13.30 riprendiamo.

## **SOSPENSIONE**

## **ALLA RIPRESA**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti Civili che intendono ancora intervenire?

AVV.SSA BALDO - Parlo anche per conto dell'Avvocato Torsella che sostituisco momentaneamente. Depositiamo soltanto una brevissima memoria a firma congiunta alla quale mi riporto, così, a titolo di curiosità, uno stralcio del trattato di procedura penale del professor Spangher dove si legge che la deroga prevista dall'Articolo 11 non è applicabile ai Magistrati fuori ruolo per qualsiasi ragione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha la copia del file? Io ho chiesto agli Avvocati e chiedo anche ai Pubblici Ministeri che sono presenti in aula, quando presentate dei documenti, così come fanno gli Avvocati, di avere copia del file, perché altrimenti noi non riasciamo a dare in tempi brevi, vista la massa dei documenti, le copie agli altri.

AVV.SSA BALDO - Ci riserviamo domani mattina.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si fa contemporaneamente, adesso facciamo così.

AVVOCATO PALASCIANO - Io mi associo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tutte le Parti Civili immagino si associano.

AVV.SSA RACITI - Presidente, chiedo scusa, l'Avvocato Raciti per i miei assistiti ci rimettiamo alla Corte.

PUBBLICO MINISTERO Raffaele GRAZIANO - Presidente, l'ufficio del Pubblico Ministero intende procedere alla modifica

del capo di imputazione per il solo capo qq), quello relativo alle persone giuridiche, Ilva s.p.a., Riva Fire s.p.a. E Riva Forni Elettrici s.p.a. In persona dei rispettivi legali rappresentanti. Noi abbiamo predisposto l'imputazione, così come modificata, che per comodità produciamo in forma scritta e gliela leggo?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. A norma?

PUBBLICO MINISTERO Raffaele GRAZIANO - Sì, 516 e seguenti. Dicevo quindi il capo qq), Ilva s.p.a., Riva Fire s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. In persona dei rispettivi legali rappresentanti per gli illeciti amministrativi di cui agli Articoli 24 ter comma 2, 25 e 25 undecies comma 2 lettere a), b), c), e), h) del decreto legislativo numero 2 e 131 del 2001, con riferimento ai reati di cui ai capi a), l), l) limitatamente ai reati di cui agli Articoli 137, 256, 257, 259 e 279 del Decreto Legislativo numero 152 del 2006, nonché poi q) e p). Potrà confrontare anche con la rubrica dell'attuale capo di imputazione, perché con le condotte meglio specificate nei suddetti capi di imputazione, poste in essere dai soggetti ivi indicati nelle rispettive qualità di legali rappresentanti, gestori e datori di lavoro (unitamente ai dirigenti, capi area e responsabili dell'esercizio dello stabilimento di Taranto) di Ilva s.p.a. e Riva Fire s.p.a. (dalla quale in data 19 dicembre 2012 veniva parzialmente scissa a Riva Forni Elettrici s.p.a.) la quale esercitava, in accordo con la prima, un'attività di controllo su Ilva s.p.a. Attraverso le seguenti condotte: utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza stipulati fra controllante Riva Fire s.p.a. controllata Ilva s.p.a. In tutto il periodo oggetto di contestazione, attraverso i quali Riva Fire s.p.a. disponeva di una tesoreria centralizzata infragruppo dove, al termine di ogni giornata



lavorativa, i saldi (attivi e passivi) dei conti correnti intestati ad Ilva s.p.a venivano automaticamente trasferiti a Riva Fire s.p.a., con la liquidità corrispondente che veniva quotidianamente trasferita integralmente nella disponibilità della controllante Riva Fire s.p.a. e con la parallela ed equipollente registrazione di rapporti di credito debito sulla scheda contabile del conto infragruppo intestato sempre alla controllante Riva Fire s.p.a.. Poi utilizzo dei contratti di assistenza tecnica e di servizi stipulati fra controllante e controllata in tutto il periodo oggetto di contestazione, attraverso i quali Ilva s.p.a. corrispondeva a Riva Fire s.p.a. importi variabili annualmente secondo una misura forfettaria pari all'1,3% del fatturato consolidato ad Ilva s.p.a. A fronte dell'apparente ricezione di prestazioni di assistenza e consulenza strategica e direzionale in materia di gestione finanziaria esercitata dal personale fiduciario di Riva Fire s.p.a. all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Poi impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento che rispondeva direttamente alle direttive della controllante Riva Fire s.p.a., con il conto precipuo di massimizzare la produzione al fine dell'ottenimento del massimo profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento. Quindi, nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell'interesse e vantaggio delle medesime società, cagionavano danni ambientali, nonché fatti corruttivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i reati di cui ai capi sopra indicati, non provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e

sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento siderurgico di Taranto necessitava. In Taranto dall'8 agosto 2009 sino al 6 settembre 2013 per il reato sub a), il 26 marzo 2010 per i reati sub p) e q) e dal 16 agosto 2011 fino al 20 giugno 2013 per i reati sub l). A tal proposito offriamo in visione documentazione debitamente indicizzata, depositata da Ilva s.p.a. e afferente a quanto sostanzialmente poi indicato nel capo di imputazione. Sono documenti che ovviamente offriamo in visione alle parti processuali, in primis i difensori delle persone giuridiche.

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - Presidente, procediamo altresì ad una integrazione anche del capo di imputazione l). In realtà, con riferimento a questo capo di imputazione e con specifico riferimento al punto 6, laddove vengono contestati tra gli altri i reati di cui agli Articoli 674, 639 e 635 del Codice Penale, nella formulazione del capo di imputazione si fa riferimento a decine di edifici pubblici e privati danneggiati, di cui alle denunce in atti come da elenco allegato. In realtà, nella richiesta di rinvio a giudizio risultava essere appunto indicato un elenco, sotto proprio l'indicazione di proprietari di unità abitative, con specificazione dei vari soggetti proprietari degli immobili e delle denunce presentate. Questo elenco non è stato poi riportato nel decreto che dispone il giudizio, in realtà alcune di queste persone risultano anche essere costituite Parti Civili, però l'elenco così come era stato formulato in origine con l'indicazione di tutti i soggetti che avevano sporto denuncia, non risulta essere più riportato. Pertanto si procede a questa integrazione e, a tal fine, esibisco la richiesta di rinvio a giudizio laddove si fa riferimento al capo l.6) con l'elenco indicato.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Ovviamente Presidente

chiediamo che lei informi gli imputati che possono chiedere termine a difesa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono assenti gli imputati, comunque le Difese chiedono termine?

AVVOCATO Stefano LOJACONO - Scusi Presidente, posso intervenire? Sono il difensore di Riva Fire s.p.a.. Rispetto alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'Articolo 516 appena formulata dal Pubblico Ministero e poi anche rispetto a quella integrazione del capo 1), che è uno dei reati tra l'altro previsti come reati presupposto della responsabilità della 231, quindi parlo per entrambe le modifiche in questo momento, chiedo che venga applicato l'Articolo 520 con inserimento della modifica dell'imputazione nel verbale di udienza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questa è una richiesta che fa il Pubblico Ministero.

AVVOCATO Stefano LOJACONO - Però non l'ha fatta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'ha fatta.

AVVOCATO Stefano LOJACONO - Se l'ha fatta in questo senso mi scuso, non l'avevo sentito. E la notifica per estratto del verbale alle parti interessate e comunque una richiesta di termine a difesa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le parti interessate sono gli stessi soggetti sia per il capo qq) ghe il capo l)?

AVVOCATO Stefano LOJACONO - No, per il capo qq) sono le sole società imputate ai sensi della 231, per il capo l) sono invece le persone fisiche per tale capo imputate e comunque richiesta per Riva Fire s.p.a. di un termine ai sensi dell'Articolo 519 del Codice di Procedura Penale.

AVVOCATO Angelo LORETO - Sì Presidente, anche per Ilva s.p.a. C'è richiesta di termine a difesa.

AVVOCATO - Anche per Riva Forni Elettrici.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ci associamo alla richiesta, almeno parlo per i difensori delle persone fisiche.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora noi ci ritiriamo un attimo.

## **SOSPENSIONE**

## **ALLA RIPRESA**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, dobbiamo fissare una nuova udienza che sia distanziata almeno di 20 giorni da oggi, dobbiamo considerare i tempi per le notifiche. Noi avevamo pensato di individuare la data del 6 dicembre, è un martedì se non vado errato e a cura della Cancelleria poi il verbale dell'odierna udienza deve essere notificato agli imputati di cui ai capi qq) e di cui ai capi l) e a tutte le Parti Civili. Posso confermare la data del rinvio per tutti? A quell'udienza poi scioglieremo anche la riserva che riguarda le questioni preliminari di cui abbiamo oggi chiuso con le repliche del Pubblico Ministero. Ci sono obiezioni?

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presidente, solo una cosa, per le Parti Civili, per quanto riguarda quelle presenti e assistiti da me, quindi da Leonardo La Porta, direttamente la notifica si può superare tramite lettura del verbale di udienza e si evitano una serie di notifiche.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quelli presenti. Per gli altri mi pare che sono tutti domiciliati, quindi non abbiamo problemi, forse per gli imputati del capo l) che sono diciotto, non so quanti sono, sarà un po' elaborioso. Quindi per il 6 dicembre, ore 9.00, Aula Alessandrini, Tribunale di Taranto.

Cres srl

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso  
gli spazi): 154420

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
Cres srl

L'ausiliario tecnico: RANDAZZO MARIA

RANDAZZO MARIA

---